

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLATORIO

APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
(TICSER), RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA AGLI UTENTI

(Deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF)

Sommario

1. PREMESSA	3
2. AMBITO DI INTERVENTO.....	5
2.1. Contesto e principali criticità rilevate	7
2.2. Destinatari e soggetti indirettamente interessati	11
2.3. Contesto normativo	14
2.4. Rilevanza strategica.....	18
3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI	21
3.1. Obiettivi generali.....	21
3.2. Obiettivi specifici	21
4. OPZIONI ALTERNATIVE ESAMINATE E VALUTAZIONI PRELIMINARI SVOLTE NELL'AMBITO DELLA PRIMA CONSULTAZIONE	23
4.1. Indicazione sintetica delle Opzioni valutate nella prima consultazione	23
4.2. Valutazione preliminare e qualitativa delle Opzioni relative alla struttura dell'articolazione tariffaria	27
5. VALUTAZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCELTA ED EFFETTI ATTESI SUI DESTINATARI E SUI SOGGETTI INDIRETTAMENTE INTERESSATI	30
5.1. Valutazione e motivazione della soluzione individuata nella seconda consultazione	30
5.2. Valutazione della soluzione prescelta e modifiche intervenute in sede di adozione del provvedimento finale	34
5.3. Valutazione dell'effetto atteso sui destinatari dell'intervento e sui soggetti indirettamente interessati	37
5.4. Aspetti relativi all'innovazione.....	40
6. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO	42
6.1. Attuazione	42
6.2. Monitoraggio	42
6.3. Eventuali ulteriori azioni ai fini della trasparenza, accessibilità e applicabilità del provvedimento.....	44

1. PREMESSA

Con la deliberazione 18 febbraio 2025, 56/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione (AIR) il procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche: RU).

Secondo quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento dell'Analisi di impatto della regolazione dell'Autorità, Allegato A alla deliberazione 18 giugno 2025, 255/2025/A, a conclusione di ogni procedimento sottoposto ad AIR, *“La Relazione AIR ripercorre l'intero processo istruttorio, offrendo un quadro riassuntivo delle fasi dell'analisi e del percorso che ha condotto alla scelta adottata dall'Autorità e “tradotta” nel provvedimento finale”*.

La presente Relazione AIR, pertanto, illustra nel prosieguo il contesto, le motivazioni, gli obiettivi, i destinatari (diretti e indiretti) dell'intervento, nonché i contenuti e la valutazione delle opzioni alternative di regolazione e delle altre proposte avanzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento avviato dalla suddetta deliberazione 56/2025/R/RIF ed un'ipotesi di monitoraggio degli effetti attesi. Nel corso del procedimento sono stati pubblicati due documenti per la consultazione:

- 1) il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 179/2025/R/RIF (di seguito anche: “primo documento per la consultazione”);
- 2) il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 248/2025/R/RIF (di seguito anche: “secondo documento per la consultazione”).

Il provvedimento conclusivo del procedimento (deliberazione 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF), reca dunque le disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da adeguare, a decorrere dall'anno solare 2028, in conformità all'Allegato A recante il “Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, con riferimento alle tipologie di prelievo sia di natura tributaria (TARI), sia di natura patrimoniale (Tariffa corrispettiva).

La seguente [Tabella 1 - Piano Attività](#) illustra i passaggi fondamentali del procedimento.

Tabella 1. PIANO ATTIVITÀ

AVVIO DEL PROCEDIMENTO	<i>Deliberazione n. 56/2025/R/RIF, 18 febbraio 2025</i>
CONSULTAZIONI SVOLTE	<ul style="list-style-type: none">– <i>Prima consultazione: documento per la consultazione n. 179/2025/R/RIF (pubblicato il 16/04/2025; termine invio osservazioni 16/05/2025);</i>– <i>Seconda consultazione: documento per la consultazione n. 248/2025/R/RIF (pubblicato il 11/06/2025; termine invio osservazioni 10/07/2025).</i>
DESTINATARI DELLE CONSULTAZIONI	<i>Comuni ed Enti di governo dell'ambito/Enti territorialmente competenti e loro associazioni; gestori del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che lo compongono (in particolare dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) e loro associazioni; Utenti del servizio e organizzazioni e associazioni di consumatori.</i>
SOGGETTI INTERESSATI	<i>Società e imprese operanti nel settore, in particolare fornitori di dispositivi di misura e società di software; società di consulenza specializzata; associazioni tecniche; associazioni ambientaliste; altri organismi anche di normazione.</i>
FOCUS GROUP E ALTRI INCONTRI CON I SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none">– <i>Incontro di approfondimento tecnico rivolto ai rappresentanti dei diversi stakeholder (Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI e Fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti – ANEA, rappresentanti delle diverse associazioni di gestori e di consumatori): 30 giugno 2025;</i>– <i>Riunione del Tavolo tecnico, istituito con la deliberazione 30 luglio 2019, 333/2019/A, con i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI, ANEA): 18 luglio 2025.</i>
ALTRI STRUMENTI DI INDAGINE UTILIZZATI NEL PROCEDIMENTO	<i>Il Piano di attività non include lo svolgimento di indagini specifiche; tuttavia, il procedimento ha beneficiato degli esiti dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, avviata con la deliberazione 6 febbraio 2024, 41/2024/R/RIF, e conclusa con la deliberazione 11 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF.</i>
PROVVEDIMENTO FINALE	<i>Deliberazione n. 396/2025/R/RIF, 5 agosto 2025</i>

2. AMBITO DI INTERVENTO

In questa sezione della Relazione AIR è descritto il contesto in cui il nuovo intervento regolatorio si inserisce, delineando i motivi che spingono ad assumere le nuove disposizioni. Sono illustrate, in sintesi, le criticità riscontrate, le esigenze e le motivazioni per lo specifico intervento.

L'Autorità, come già anticipato, ha avviato con deliberazione 56/2025/R/RIF il procedimento per la definizione dell'intervento di primo riordino in materia di articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, illustrando i primi orientamenti nel documento per la consultazione 15 aprile 2025, 179/2025/R/RIF, e successivamente gli orientamenti finali nel documento per la consultazione 10 giugno 2025, 248/2025/R/RIF. Tale procedimento è sottoposto all'Analisi di impatto della regolazione (AIR) al fine di permettere, da un lato, la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati e, dall'altro, l'individuazione della soluzione regolatoria finale attraverso una valutazione approfondita e trasparente delle diverse opzioni regolatorie, tanto quelle prospettate dall'Autorità nei propri documenti per la consultazione, quanto quelle alternative o integrative avanzate dai soggetti partecipanti al procedimento.

Gli elementi emersi nel corso dell'attività istruttoria condotta dall'Autorità già a partire dal 2020 sulle predisposizioni tariffarie trasmesse dagli Enti territorialmente competenti (di seguito anche: ETC), dapprima nell'ambito del primo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il periodo 2018-2021 – adottato con la deliberazione 443/2019/R/RIF¹ – e poi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – adottato con la deliberazione 363/2021/R/RIF² – hanno alimentato un primo quadro conoscitivo, successivamente ampliato e dettagliato attraverso l'indagine conoscitiva, avviata con deliberazione 41/2024/R/RIF, le cui principali evidenze sono illustrate nella “Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”, approvata con deliberazione 43/2025/R/RIF.

Tali risultanze attestano un'elevata eterogeneità nei criteri di articolazione adottati e nei valori dei corrispettivi applicati, tenuto conto anche dell'estrema frammentazione tariffaria che connota il settore, con circa 6.000 distinti ambiti tariffari censiti dall'Autorità.³ Nonostante anche a livello europeo la direttiva 2018/851/UE⁴ abbia stabilito che gli Stati membri ricorrano “a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti”, quali i regimi di tariffa puntuale, emerge poi evidente l'esistenza di un profondo divario nel grado di adozione di tali regimi, ancora poco diffusi, nel complesso, e concentrati in alcune specifiche Regioni (in particolare del Nord-est) e del correlato tasso di adozione dei necessari sottostanti sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti.

Effettivamente, il contesto nazionale si caratterizza, in generale, per importanti disparità territoriali, sia nel livello delle prestazioni erogate, sia nel grado di infrastrutturazione e di sviluppo del settore, sia nei risultati ambientali conseguiti, a fronte inoltre di una significativa eterogeneità

¹ Deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e l'Allegato A.


² Deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

³ A titolo esemplificativo, con riferimento all'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio, risultano trasmesse all'Autorità 5.332 predisposizioni tariffarie, riferite ad altrettanti corrispondenti ambiti tariffari (di cui 5.306 coincidenti con un singolo Comune); fonte: Relazione annuale 2025 dell'Autorità, Vol. I Stato dei servizi, capitolo 6.

⁴ Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

delle entrate tariffarie unitarie (esprese per tonnellata di rifiuti urbani prodotti) con valori inferiori nel Nord-ovest e nel Nord-est e le restanti aree caratterizzate da costi unitari nettamente oltre il valore medio⁵. Ciò si riflette, evidentemente, nella spesa per l'utenza domestica "tipo" che mostra significative differenze tra le varie aree geografiche: il divario esistente tra la spesa minima (riscontrata nel Nord-est) e la spesa massima (nel Sud) è risultato pari nel 2023 al 38% della spesa media a livello nazionale⁶. In aggiunta, come rilevato dall'ultima edizione del Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra (2024), tra le diverse aree geografiche persistono ancora differenze importanti nel tasso di raccolta differenziata, quale indicatore esemplificativo delle diverse *performance* ambientali conseguite. Rispetto al Nord dove la raccolta differenziata complessivamente raggiunge il 73,4%, nel Centro risulta al 62,3% e al 58,9% nell'insieme delle regioni del Mezzogiorno e delle Isole, tuttora al di sotto dell'obiettivo del 65% fissato dalla normativa nazionale al 2012, con un andamento, peraltro, opposto rispetto a quello della spesa (Figura 1).

Figura 1. Spesa dell'utenza domestica "tipo" e tasso di raccolta differenziata: ripartizione per area geografica (2023)



Nota: Spesa per un'utenza domestica composta da 3 componenti del nucleo familiare in un immobile di 100 mq; elaborazioni ARERA su dati gestori e ISPRA

Nell'ambito dell'azione di revisione della disciplina di articolazione, l'Autorità ha dunque individuato tre aree di intervento prioritarie rivolte a: *i.* adeguare i criteri di articolazione tariffaria al mutato contesto socio-economico, nonché al paradigma emergente di economia circolare; *ii.* introdurre strumenti volti a ridurre la riscontrata eterogeneità, minimizzando i potenziali effetti distorsivi nell'allocazione dei costi nell'ambito della struttura dei corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza; *iii.* valorizzare le attività di misura, quale strumento primario non solo per la responsabilizzazione dell'utenza, contribuendo a garantire una maggiore corrispettività ed equità della tariffa, ma anche per lo sviluppo industriale dell'intero settore.

⁵ Per ulteriori informazioni, si rimanda alla citata Relazione annuale 2025 dell'Autorità, Vol. I Stato dei servizi, capitolo 6.

⁶ Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si rimanda alla citata "Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani", approvata con deliberazione dell'Autorità 43/2025/R/RIF.

2.1. Contesto e principali criticità rilevate

Di seguito è descritto l'oggetto dell'intervento con indicazione più estesa delle motivazioni che lo rendono necessario. Sono delineati gli elementi a supporto dell'azione regolatoria pervenuti principalmente attraverso la citata indagine conoscitiva, avviata proprio al fine di acquisire puntuali informazioni da cui derivare indicazioni utili per il successivo intervento.

L'intervento di riordino della disciplina dei corrispettivi si inserisce a valle dell'attività di analisi e approfondimento condotta nell'ambito della menzionata indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, i cui esiti principali sono illustrati nella citata Relazione conclusiva, di cui all'Allegato A della deliberazione 43/2025/R/RIF. In sintesi, si evidenziano criticità in termini di:

- eterogeneità dei criteri di articolazione adottati sul territorio nazionale;
- scarsa e non omogenea diffusione dei modelli più avanzati di tariffazione puntuale;
- inadeguatezza delle regole di articolazione rispetto al paradigma emergente di economia circolare.

In primo luogo, emerge l'insita complessità della disciplina della TARI, concorrendo a determinarla sia la normativa che riguarda il tributo, sia quella specifica relativa alla gestione dei rifiuti: a livello nazionale, si rinvencono, in particolare, quattro diversi regimi di prelievo applicabili, di cui tre di natura tributaria (TARI) e uno (tariffa corrispettiva) avente natura di entrata patrimoniale, segnatamente:

- TARI tributo presuntiva c.d. binomia (di seguito anche: TARI tributo binomia), ex art. 1, comma 651, della legge 147/13⁷, con obbligatorio riferimento ai criteri presuntivi di cui al d.P.R. 158/99⁸;
- TARI tributo presuntiva c.d. monomia (di seguito anche: TARI tributo monomia), ex art. 1, comma 652, della legge 147/13, alternativo a quello delineato nel d.P.R. 158/99, laddove la tariffa è commisurata alle “*quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*”;
- TARI tributo puntuale (di seguito anche: TARIP), ex art. 1, comma 651, della legge 147/13, con obbligatorio riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità di cui al d.P.R. 158/99;
- Tariffa puntuale corrispettiva (di seguito anche: TCP), ex art. 1, comma 668, della legge 147/13, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;


Come rappresentato in [Figura 2](#)⁹, a livello nazionale il regime di TARI tributo presuntiva risulta predominante (82% in termini di popolazione servita), con la TARI tributo binomia quale forma di prelievo prevalente (77%), mentre l'adozione della TARI tributo monomia appare minoritaria (5%); nel contesto dei regimi a tariffazione puntuale (18%) la tariffa corrispettiva risulta più diffusa (14%) rispetto al regime di TARI tributo puntuale, ma concentrata in particolare nell'area di Nord-est, dove il regime di tariffazione puntuale (in particolare la tariffa corrispettiva) quasi pareggia il regime presuntivo; al contrario, nel Sud e nelle Isole le esperienze di tariffa puntuale sono ad oggi molto limitate, in alcune Regioni del tutto assenti ([Figura 3](#)).

⁷ Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”, si veda anche successivo paragrafo 2.3.

⁸ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”.


⁹ Tutte le figure di questa sezione sono tratte dall'Allegato A alla deliberazione 43/2025/R/RIF.

Figura 2. Percentuale di popolazione servita in funzione del regime di prelievo (2023)





Nota: Elaborazione svolta su 4.019 ambiti tariffari corrispondenti al 68% della popolazione italiana

Figura 3. Regime di prelievo: ripartizione percentuale della popolazione servita per area geografica (2023)



In secondo luogo, le elaborazioni condotte evidenziano per gli ambiti gestiti in tariffazione puntuale (e in misura maggiore in caso di tariffa corrispettiva) *performance* migliori in termini di percentuale di raccolta differenziata, confermando tale regime quale strumento efficace per orientare il comportamento degli utenti verso quella “*separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e (...) la riduzione dei rifiuti indifferenziati*”, prospettata dalla direttiva 2018/851/UE (Figura 4); peraltro, l’avanzamento nelle *performance* di raccolta differenziata registrato negli ambiti in tariffa corrispettiva pare trasversale rispetto sia alla localizzazione geografica, sia alla popolazione servita (Figura 5).¹⁰

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla citata Relazione approvata con deliberazione dell’Autorità 43/2025/R/RIF.

Figura 4. Tasso percentuale di raccolta differenziata per regime di prelievo (2023)

Figura 5. Confronto del tasso percentuale di raccolta differenziata complessivo e in regime di tariffa corrispettiva: ripartizione per area geografica e per classe dimensionale degli ambiti tariffari (2023)


In terzo luogo, l'adozione dei sottonsi sistemi di misura puntuale nel settore dei rifiuti, oltre a costituire prerequisito per l'implementazione della tariffazione puntuale, con i connessi benefici in termini ambientali e di maggiore equità della commisurazione verso l'utenza, assume rilievo anche come fattore discriminante del regime di prelievo applicabile (tassa o tariffa), dal momento che, ai sensi del citato comma 668, solo i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti¹¹ possono adottare una tariffa corrispettiva in luogo della TARI. Peraltro, rispetto alla TARIP che, in quanto tributo locale – ancorché puntuale – riflette un modello tariffario cui è associata una molteplicità di tariffe comunali anche all'interno del medesimo bacino di affidamento gestionale, la tariffa corrispettiva può rappresentare il presupposto per un'azione di governo su area vasta. Ciò è quanto effettivamente accaduto in alcuni contesti territoriali più avanzati in cui l'adozione della tariffa corrispettiva si è accompagnata ad un percorso di graduale superamento dell'originaria frammentazione, mediante l'applicazione di un'articolazione omogenea su ambiti di estensione pluri-comunale (di cui alcuni coincidenti con l'intero bacino di affidamento), con potenziali ulteriori benefici in termini di maggiore standardizzazione ed efficienza del servizio e di uniformità di trattamento degli utenti, a parità di caratteristiche e comportamento, nonché di prestazione resa.

Un quarto aspetto, esplicativo della connaturata eterogeneità, riguarda quanto riscontrato tra i vari ambiti tariffari in merito all'elevata variabilità sia nella incidenza della quota fissa e della quota variabile delle entrate tariffarie articolate all'utenza (Figura 6), sia nella ripartizione delle medesime entrate alle due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, con utilizzo frequente di criteri, qualora esplicitati, generici o basati su stime e parametri presuntivi, con esiti quindi molto variegati, nonché con potenziali effetti distorsivi nell'allocatione dei costi nell'ambito della struttura dei


¹¹ In particolare, in conformità ai criteri stabiliti dal D.M. 20 aprile 2017, come illustrato nella sezione 2.3.

RELAZIONE AIR PER IL PROVVEDIMENTO:

396/2025/R/RIF: APPROVAZIONE TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

corrispettivi e tra le diverse categorie di utenza (Figura 7). In aggiunta, la persistente parcellizzazione tariffaria a livello di singolo Comune sembra comportare, perfino all'interno del medesimo bacino di affidamento, un'eterogeneità nei criteri di articolazione di non immediata giustificazione, in termini di difformità di trattamento nella ripartizione dei costi tra le diverse categorie di utenza domestica e non domestica, nonché di disallineamenti all'interno delle medesime categorie, per esempio nel livello di progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose nell'ambito dell'utenza domestica (Figura 8).¹²


Figura 6. Incidenza percentuale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso



Nota: Elaborazione svolta su 91 ambiti tariffari per una popolazione servita complessivamente pari a 16,6 milioni circa

Legenda: il colore delle barre verticali identifica il regime tariffario adottato in ciascun ambito: giallo per la TARI tributo presuntiva monomia; blu per la TARI tributo presuntiva binomia; azzurro per la TARIP; verde per la TCP


Figura 7. Ripartizione percentuale delle entrate tariffarie (ET) attribuite alle utenze domestiche (UD) e incidenza percentuale delle utenze domestiche sul totale delle utenze



Nota: Elaborazione svolta su 98 ambiti tariffari per una popolazione servita complessivamente pari a 17,4 milioni circa

¹² Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla citata Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva, di cui alla deliberazione 43/2025/R/RIF, capitolo 4.

Figura 8. Rapporto tra i coefficienti K_b per 5 componenti e K_b per 1 componente del nucleo familiare di un'utenza domestica (v. anche Box 1)



Nota: elaborazione condotta su 32 ambiti tariffari comunali appartenenti al medesimo bacino di affidamento gestito dal medesimo operatore

Da ultimo, in considerazione dell'utilizzo diffuso dei criteri di cui al d.P.R. 158/99, sia per la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, sia per la commisurazione della tariffa alle singole utenze (utilizzo peraltro non limitato al solo regime di TARI tributo binomia, in quanto si riscontra un esteso ricorso ad alcuni dei parametri presuntivi ivi valorizzati anche in regime di tariffa corrispettiva), si pone la questione dell'attualità dell'impostazione ivi prefigurata, tenuto conto della profonda evoluzione subita nel frattempo dal settore dei rifiuti negli ultimi decenni.

Al fine di rafforzare l'aderenza al principio «chi inquina paga», anche promuovendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale, per favorire, attraverso l'utilizzo di strumenti economici, il conseguimento degli obiettivi eurounitari di economia circolare, garantendo al contempo una maggiore equità del prelievo, l'Autorità ha dunque avviato il processo di omogeneizzazione dei diversi regimi di prelievo attualmente esistenti e di razionalizzazione dei criteri di articolazione tariffaria applicata alle utenze, al fine di garantire maggiore uniformità di trattamento tra le diverse categorie di utenza, in un settore peraltro caratterizzato (come già accennato) da un'estrema parcellizzazione tariffaria, accompagnata da una significativa eterogeneità nei costi unitari del servizio, nonché dai consistenti divari del livello di prestazioni rese e di dotazione impiantistica.

2.2. Destinatari e soggetti indirettamente interessati

In questa sezione della Relazione AIR sono indicati sia i soggetti direttamente interessati dalle disposizioni che si intendono introdurre (destinatari), sia quelli per i quali l'intervento produrrà comunque effetti di rilievo, sebbene in modo indiretto. Per la disamina degli effetti attesi del provvedimento finale in relazione ai diversi soggetti si veda la sezione 5.3.

I soggetti interessati direttamente alle nuove regole di riordino dell'articolazione dei corrispettivi del servizio rifiuti (destinatari) sono:

- gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche, che sostengono la spesa per il servizio, destinatari degli avvisi di pagamento e impattati dall'evoluzione nei criteri di ripartizione dei costi del servizio. Le utenze in Italia superano i 30 milioni, di cui la stragrande maggioranza riferite a utenti domestici (88%

circa).

- i soggetti tenuti ad approvare l'articolazione tariffaria:
 - i Comuni, disponendo l'articolo 1, comma 683, della legge 147/13 che *“il consiglio comunale deve approvare (...) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
 - gli Enti di governo dell'ambito, a cui il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza (...)”*¹³;
- gli operatori responsabili dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (di seguito: GTRU) che applicano l'articolazione e riscuotono l'incasso e che ammontano a circa 4.900 soggetti¹⁴. Si tratta in larga misura di singoli Comuni, ciascuno responsabile per il pertinente territorio;
- con riferimento alla promozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, gli ETC in qualità di soggetti responsabili dell'affidamento del servizio per gli effetti sulla predisposizione dei bandi e della documentazione di gara, nonché i gestori dell'attività di raccolta e trasporto, nell'ambito del servizio integrato di gestione dei RU (oltre 1.200 operatori al 30 aprile 2025¹⁵), per le implicazioni derivanti in termini di adeguamento dei modelli e dell'organizzazione del servizio svolto.

Indirettamente, il provvedimento dispiega i suoi effetti anche su altri soggetti:

- ANCI e la Fondazione IFEL, le associazioni rappresentative dei gestori che, in analogia con le considerazioni svolte per gli operatori dell'attività di GTRU, potranno fornire supporto ai propri associati, sia nel biennio propedeutico 2026-2027 sia a regime dal 2028, favorendo la conoscenza e l'implementazione graduale delle nuove regole;
- le associazioni e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, sia domestici che non domestici, chiamate a prendere consapevolezza della nuova regolazione al fine di poter diffondere informazioni e conoscenza agli utenti e ai loro associati in merito alla nuova disciplina, alle finalità sottese e ai paventati potenziali effetti di redistribuzione a rimedio di attuali distorsioni;
- altri soggetti, non rientranti tra gli operatori regolati, inclusi i prestatori d'opera, imprese manifatturiere e di servizi operanti nel settore dei dispositivi di misura e di *software* (anche in ragione dell'atteso incremento nella diffusione dei sistemi di misurazione puntuale); società di consulenza e di sviluppo informatico che, in ragione delle modifiche alle regole di articolazione dei corrispettivi, saranno prevedibilmente contrattualizzate dai soggetti di GTRU per affiancarli nelle attività di simulazione, di calibrazione dei parametri nell'ambito della flessibilità riconosciuta, nonché di adeguamento dei sistemi informativi; associazioni tecniche potenzialmente coinvolte nell'attività di normazione con riferimento, per esempio, alla predisposizione di standard per l'interoperabilità dei sistemi di misurazione dei rifiuti;
- le comunità locali e la collettività, nonché le associazioni ambientaliste, per gli effetti impliciti legati al perseguimento della gerarchia dei rifiuti e al rafforzamento del grado di tutela ambientale e della salute pubblica.

¹³ Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*.

¹⁴ Fonte: Relazione annuale 2025 dell'Autorità. Vol. I Stato dei servizi, capitolo 6.

¹⁵ Ibidem.

Sintesi dei destinatari e soggetti interessati

Destinatari - soggetti direttamente interessati:

- *utenti;*
- *Comuni ed Enti di governo dell'ambito;*
- *Gestori.*

Soggetti indirettamente interessati:

- *ANCI con IFEL, associazione degli Enti di governo d'ambito (ANEA), associazioni rappresentative dei gestori;*
- *associazioni rappresentative dei consumatori domestici e non domestici;*
- *fornitori di dispositivi di misura e di software, società di consulenza e di sviluppo informatico, associazioni tecniche, associazioni ambientaliste, comunità.*

2.3. Contesto normativo

Questa sezione della Relazione AIR illustra la normativa rilevante che disciplina la materia oggetto del provvedimento e, in particolare: le competenze generali e specifiche intestate all'Autorità, i principali riferimenti a livello europeo che indirizzano le politiche verso un'economia circolare, la normativa a livello nazionale relativa alla disciplina della TARI e della tariffa corrispettiva, nonché al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La legge istitutiva 481/95 prevede che l'Autorità debba assicurare la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale dei servizi di pubblica utilità, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Successivamente, l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni (...) stabiliti dalla legge 481/95”, “(...) armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse (...)”*.

Con riguardo alla sostenibilità ambientale, l'Autorità è chiamata a tener conto del principio «chi inquina paga», intrinsecamente connesso al modello europeo di gerarchia dei rifiuti (introdotto dalla direttiva 2008/98/CE¹⁶) che rappresenta l'ordine di priorità della gestione, sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti quale opzione ambientale da scoraggiare massimamente. La citata direttiva 2018/851/UE, modificando la direttiva 2008/98/CE, ha previsto esplicitamente l'implementazione di un modello di economia circolare e, come già accennato, ha stabilito all'articolo 1 che gli Stati membri ricorrano *“a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti”* quali i regimi di tariffe puntuali (*pay-as-you-throw*, PAYT), definiti dall'*Allegato IVbis* come regimi che *“gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati”*. Nell'ambito del più ampio pacchetto di misure sull'economia circolare, la medesima direttiva 2018/851/UE richiede agli Stati membri di conseguire progressivamente gli ambiziosi obiettivi di tasso di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani, pari almeno al 55%, al 60%, al 65% in peso, rispettivamente entro il 2025, il 2030 e il 2035, mentre la direttiva 2018/850/UE¹⁷, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, richiede di adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti in peso. Tali obiettivi sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale rispettivamente con il decreto legislativo n. 116/20 e con il decreto legislativo n. 121/20.¹⁸

Nel contesto delineato dalle politiche europee, sin dall'inizio l'impostazione della regolazione tariffaria varata dall'Autorità si è orientata verso un rafforzato impiego di talune leve decisionali di rilevanza strategica per la corretta incentivazione di infrastrutture coerenti con la gerarchia europea dei rifiuti, in sinergia, peraltro, con gli strumenti individuati dal PNRR ai fini del miglioramento *“della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti”*, contribuendo a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi *target* eurounitari¹⁹. Con il Quadro Strategico

¹⁶ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come successivamente modificata e integrata.

¹⁷ Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

¹⁸ Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”* e decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*.

¹⁹ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati

2022-2025²⁰, tale azione è stata ulteriormente rafforzata in attuazione dell'obiettivo individuato dall'Autorità di riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, determinando le tariffe alla luce del paradigma della *Circular Economy*, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (obiettivo strategico OS17), nonché di potenziare la consapevolezza dei consumatori anche attraverso misure volte a promuovere una migliore comprensione del servizio rifiuti da parte degli utenti (obiettivo strategico OS1).

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge 138/11, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti, pur risultando ad oggi ancora non pienamente compiuto sul territorio nazionale il percorso delineato di riordino²¹.

Con riferimento specifico alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i principali riferimenti normativi a livello nazionale sono rappresentati dalla già menzionata legge 147/13 che ha istituito, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., la TARI, e il d.P.R. 158/99, di cui al "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La TARI, acronimo di Tassa sui Rifiuti, è l'imposta destinata a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – disciplinati, per il periodo regolatorio 2022-2025, ai sensi del MTR-2 stabilito dall'Autorità – il cui pagamento spetta a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della menzionata legge.

Tuttavia, i Comuni che hanno implementato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, conformi ai criteri stabiliti dal D.M. 20 aprile 2017²², possono optare per il prelievo di carattere corrispettivo (tariffa corrispettiva di natura patrimoniale) in luogo della TARI tributo, ai sensi del comma 668, art. 1, della medesima legge. Nello specifico, il D.M. 20 aprile 2017 stabilisce i criteri per realizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti per poter applicare una tariffa basata sulla quantità effettiva di rifiuto prodotto (tariffa corrispettiva): la misurazione puntuale è obbligatoria per il rifiuto urbano residuo (di seguito anche: RUR) e può essere effettuata direttamente (tramite il peso) o indirettamente (tramite il volume), prevedendo contestualmente l'identificazione univoca dell'utente conferitore.

Proseguendo nell'esame, il comma 682, art. 1, della menzionata legge, richiede al Comune di determinare, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per quanto riguarda la TARI, tra gli altri: *"1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; (...)".*

Per la commisurazione della TARI tributo, il Comune si avvale dei criteri stabiliti dal d.P.R. 158/99, ai sensi del comma 651, sia rifacendosi ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità (in caso di TARI tributo puntuale), sia basandosi sui parametri meramente presuntivi ivi contenuti (in caso di TARI tributo presuntiva binomia), come illustrato nel successivo [Box 1](#).

dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021.

²⁰ Deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante *"Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*.

²¹ Per approfondimenti, si rimanda alla Relazione dell'Autorità 1° luglio 2025, 304/2025/I/RIF, contenente la *"Quinta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*.

²² Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017, recante *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*.

Infine, ai sensi del comma 652, il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (TARI tributo presuntiva monomia). Peraltro, il medesimo comma, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (...), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

Box 1. Articolazione tariffaria secondo i criteri delineati nel d.P.R. 158/99

Nello specifico, il d.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie secondo “criteri razionali” per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando nell'Allegato 1 che:

- per le utenze domestiche, per le quali la tariffa è così composta $T^d(S^d;n) = TF^d(S^d;n) + TV^d(n)$:
 - la quota fissa (TF^d) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione S^d (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (K_a). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero n di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente;
 - la quota variabile (TV^d) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (K_b) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero n di componenti del nucleo familiare (K_b) sono riportati nella tabella 2 del d.P.R. 158/99;
- per le utenze non domestiche (per le quali il citato d.P.R. 158/99 enuclea trenta categorie di attività (ap) per i Comuni di maggiori dimensioni, ventuno per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti), per le quali la tariffa è così composta $T^{nd}(S^{ap};ap) = TF^{nd}(S^{ap};ap) + TV^{nd}(S^{ap};ap)$:
 - la quota fissa (TF^{nd}) è determinata come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale S^{ap} (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (K_c), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività ap . Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente;
 - la quota variabile (TV^{nd}) è data dal prodotto del costo unitario (in €/kg) per la superficie del locale S^{ap} (in mq) per il coefficiente potenziale di produzione (K_d) (in kg/mq), il quale tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività ap . Nelle tabelle 4a e 4b del d.P.R. 158/99, con riferimento alle tre aree geografiche, sono riportati, per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in relazione alle tipologie di attività ap .

In sintesi, tenendo conto, per il regime di tariffa corrispettiva, anche dell'obbligatorietà alle prescrizioni del citato D.M. 20 aprile 2017, facoltative nel regime tributario della TARI puntuale, le

RELAZIONE AIR PER IL PROVVEDIMENTO:

396/2025/R/RIF: APPROVAZIONE TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

possibili combinazioni attuabili diventano sei, come mostrato dalla tabella che segue, a ulteriore conferma dell'intrinseca complessità della disciplina della TARI, concorrendo a determinarla sia la normativa che riguarda il tributo, sia quella specifica relativa alla gestione dei rifiuti (metodi di articolazione e sistemi di misurazione), come già osservato precedentemente.

Tabella 2. Classificazione dei regimi e criteri di commisurazione del prelievo: sintesi delle opzioni disponibili

Natura del regime di prelievo	TARI Tributo		Tariffa corrispettiva	
	Criteri d.P.R. 158/99	Altri criteri	Criteri d.P.R. 158/99	Altri criteri
Criteri solo presuntivi (assenza misura)	TARI ex c. 651	TARI ex c. 652	NO	NO
Misura ex d.P.R. 158/99	TARIP ex c.651	NO	NO	NO
Misura ex D.M. 20/04/17	TARIP ex c. 651	NO	TCP	TCP

Da ultimo, è opportuno richiamare il recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, D.M. 7 aprile 2025²³, che ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base ai quali è previsto che al fine di *“facilitare la verifica della correttezza dei conferimenti (...), almeno per il rifiuto urbano residuo, venga individuato il conferitore e, in caso di applicazione della tariffa puntuale, (...) venga misurata la quantità di rifiuti conferiti”*, considerando tale funzionalità quale criterio *“cardine (...) [che], oltre mirare a ridurre gli errati conferimenti, predispone anche all'attuazione della tariffa puntuale da parte delle amministrazioni che intendessero attuare il [D.M.] 20 aprile 2017”*. In quella sede, viene peraltro richiesto agli Enti affidanti/stazioni appaltanti, nell'ambito dei bandi e della documentazione di gara, di *“tenere conto e integrare le disposizioni dell'Autorità (...) in materia di gestione dei rifiuti urbani, [precisando inoltre che,] (...)nel caso di sopravvenuti atti regolatori dell'Autorità che dovessero incidere su alcuni criteri definiti (...), gli stessi dovranno intendersi sostituiti dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento dello stesso”*.

²³ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 aprile 2025, recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)”*.

2.4. Rilevanza strategica

In questa sezione della Relazione sono indicati gli elementi di innovazione rispetto alla regolazione vigente, la rilevanza dell'intervento per il settore in termini di impatto sistemico, anche alla luce degli ambiziosi target europei e delle criticità riscontrate. Infine, è fornita una valutazione preliminare in termini qualitativi dell'impatto economico dell'intervento, sebbene gli effetti del provvedimento siano difficilmente misurabili in quanto, in primo luogo si dispiegheranno a decorrere dall'annualità 2028 e in secondo luogo sono di natura prevalentemente indiretta e non deterministica, essendo peraltro correlati ad altri elementi che concorrono a caratterizzare un settore così complesso, quale per esempio il consolidamento della governance locale.

Il riordino della disciplina di articolazione dei corrispettivi alle utenze finali del servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un intervento altamente innovativo e di ampia portata, costituendo peraltro il primo temporalmente in materia di corrispettivi del settore rifiuti, rinnovando i parametri di ripartizione dei costi e i criteri di commisurazione della tariffa agli utenti finali, investendo direttamente la struttura dell'articolazione tariffaria e indirettamente l'impostazione e il contenuto informativo degli avvisi di pagamento.

In primo luogo, l'azione intrapresa dall'Autorità intende favorire la diffusione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, attraverso un intervento di integrazione dei CAM esistenti, incoraggiando lo sviluppo e l'innovazione tecnica del settore e supportando l'implementazione della tariffa puntuale da parte dei soggetti competenti. Oltre ai previsti benefici attesi in termini di incremento del tasso di raccolta differenziata, un recente studio (2024) del *Joint Research Center* della Commissione Europea include l'incidenza dei sistemi PAYT tra gli indicatori chiave di prestazione del controllo di qualità e della tracciabilità dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani²⁴.

Al fine di garantire che l'attuazione degli ambiziosi *target* di economia circolare avvenga in modo tempestivo ed uniforme, anticipando eventuali punti critici, a livello europeo è stato istituito un sistema di segnalazione preventiva: la Commissione europea nella più recente COM(2023) 304 osserva come gli Stati membri non starebbero avvalendosi appieno della potenzialità delle misure economiche utili per perseguire la gerarchia dei rifiuti, con riferimento anche ai suddetti regimi di *pay-as-you-throw* e proprio l'Italia, pur collocandosi tra gli Stati membri giudicati “*sulla buona strada*”, risulta essere posizionata all'ultimo posto tra questi per grado di diffusione di schemi di tariffazione puntuale.²⁵

L'analisi del contesto del PNRR, nella sezione dedicata alla promozione dell'economia circolare, ha rilevato, tra le principali criticità, anche il divario regionale tra Centro-Nord e Sud, l'inadeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in relazione a nuovi *target* per raggiungere obiettivi di riciclo anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, nonché l'eccessiva frammentazione dei servizi pubblici locali, la quale richiede una *governance* a livello centrale che permetta di rafforzare le politiche locali nella realizzazione di infrastrutture per la creazione di filiere circolari. Tra le riforme settoriali individuate dal PNRR, al fine di accompagnare gli investimenti delle singole Missioni, la Strategia nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 24 giugno 2022 quale documento programmatico volto all'individuazione delle azioni, nonché di obiettivi e misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare, indica, tra le azioni, quella di “*incentivare la digitalizzazione d[el] sistema di raccolta differenziata dei rifiuti*”, promuovendo, tra gli strumenti e le misure per l'economia circolare, “*l'introduzione di regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw)*”

²⁴ Pierri, E., Egle, L., Foster, G., Antonopoulos, I., Albizzati, P.F., Tonini, D., Cristobal Garcia, J., Marschinski, R. and Gaudillat, P., (2024), *Quality management systems in waste collection - best practices and recommendations*, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

²⁵ Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2023) 304, “*che individua gli Stati membri che rischiano di non raggiungere l'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani per il 2025, l'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per il 2025 e l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti per il 2035*”.

(...)”. Coerentemente, il PNRR ha indicato, tra gli interventi potenzialmente finanziabili tra le proposte finalizzate al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei RU, quelli riconducibili, tra l’altro, a *“Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrato) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore (...)”* e *“Strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale (...)”*.

In secondo luogo, l’intervento di riordino dell’Autorità, al fine di superare le attuali difformità, individua un’unica struttura tariffaria composta da cinque distinte componenti che riflettono le principali fasi del servizio reso all’utenza, enfatizzando le attività ambientalmente sostenibili e coerenti con la gerarchia dei rifiuti, nonché rendendo evidente, anche attraverso l’avviso di pagamento, le singole fasi del servizio per il quale viene richiesto il relativo corrispettivo. La medesima Commissione europea, affermando nella COM(2020) 98 che *“il riciclaggio di alta qualità si basa su un’efficace raccolta differenziata”*, precisa che *“per aiutare i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche a migliorare la separazione dei rifiuti, (...) intende proporre di armonizzare i sistemi di raccolta differenziata (...), [prendendo] in considerazione anche altri aspetti che facilitano il coinvolgimento dei consumatori, come (...) le campagne di informazione e gli strumenti economici”*. D’altra parte, già nella COM(2019) 640 sul Green Deal europeo, la Commissione ritiene *“la partecipazione attiva dei cittadini e la fiducia nella transizione (...) fondamentali affinché le politiche possano funzionare e siano accettate”*. Peraltro, nell’ambito degli indicatori sviluppati per monitorare la transizione verso un’economia circolare, secondo il recente *briefing* dell’Agenzia europea dell’Ambiente *“Europe’s circular economy in facts and figures”*, nel 2024, il 78% degli europei riconosce un impatto diretto sulla vita quotidiana delle problematiche di natura ambientale, con il 60% degli europei preoccupati per la crescente quantità di rifiuti (con tale percentuale raddoppiata negli ultimi 15 anni), dichiarandosi contestualmente disposti ad adottare in prima persona misure per ridurli, purché adeguatamente informati, resi consapevoli e messi nelle condizioni di farlo.

In terzo luogo, la misura regolatoria, introducendo parametri e criteri di articolazione più omogenei e aderenti al principio «chi inquina paga», anche in regime presuntivo, ispirati agli obiettivi di equità e trasparenza, dovrebbe attenuare le possibili distorsioni nell’allocazione dei costi e contenere la riscontrata eterogeneità nei corrispettivi applicati, incoraggiando una maggiore standardizzazione ed efficienza delle gestioni, grazie ai potenziali benefici derivanti da economie di scala e di scopo, attualmente non sfruttabili appieno anche nei bacini di affidamento pluri-comunali per la persistente frammentazione tariffaria a livello di ambiti di dimensione comunale.

Con riferimento agli impatti sistemici, si rileva che la riforma della disciplina in argomento, in relazione alla promozione della misura puntuale dei rifiuti conferiti dagli utenti, comporterà il rinnovo dei sistemi e delle dotazioni di raccolta e richiederà inevitabilmente un intervento ai sistemi gestionali da parte degli operatori dell’attività di GTRU, che dovranno in generale essere adeguati al fine di renderli conformi alla nuova struttura tariffaria anche in regime presuntivo. Preventivamente, si richiederà un impegno da parte degli Enti responsabili dell’approvazione della TARI/tariffa corrispettiva nello svolgimento delle attività funzionali a garantire un ordinato ed efficace processo di implementazione. A tale riguardo, l’Autorità ha indicato in una *roadmap* le principali azioni propedeutiche da intraprendere nel biennio che precede l’effettiva entrata in vigore nel 2028, proponendosi di svolgere una funzione di monitoraggio e di presidio, anche attraverso l’organizzazione di *focus group* dedicati, stimolando il confronto continuativo e proficuo tra i diversi soggetti coinvolti, al fine di promuovere la diffusione di conoscenze e di buone pratiche anche derivanti dalle rilevazioni, dalle simulazioni e dalle connesse analisi di impatto nel frattempo condotte, tenuto conto dell’intrinseca eterogeneità del settore, anche in termini di risorse disponibili e conseguente capacità degli Enti coinvolti.

Al pari, si prevede la necessità di uno sforzo iniziale di comprensione da parte degli utenti finali che riceveranno un avviso di pagamento non solo impostato diversamente e rinnovato per adeguarsi alla

nuova disciplina, ma potenzialmente di importo differente, a parità del resto, a seguito dell'utilizzo di *driver* aggiornati per la commisurazione alle singole utenze. La progettazione e la conduzione di campagne informative costituirà un fattore essenziale per favorire l'accettabilità e il consenso verso i nuovi criteri di articolazione profondamente innovati. In aggiunta, al fine di tener conto dei potenziali impatti redistributivi legati all'impiego dei rinnovati criteri di ripartizione e di commisurazione, ancorché in linea di principio maggiormente oggettivi, trasparenti e aderenti al principio «chi inquina paga», l'Autorità ha individuato adeguati meccanismi di tutela della sostenibilità della spesa delle utenze, avviando un percorso di progressiva convergenza, contenendo opportunamente gli incrementi annuali rispetto ad una soglia massima del 10% sia a livello di macrocategoria di utenza (domestica e non domestica) sia di singola tipologia all'interno di ciascuna di esse.

L'Autorità, in vista dell'avvio della riforma, ha prefigurato, altresì, in esito alla nuova disciplina, un intervento di adeguamento degli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente, in materia di trasparenza all'utenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla luce del fondamentale ruolo informativo ed educativo attribuito al documento di riscossione.

Il valore economico dell'intervento consiste per i gestori, principalmente, nel costo di adozione e di gestione dei dispositivi di misura, nonché di adeguamento dei sistemi informativi, con potenziali riflessi in termini di esigenze di rinnovo e ottimizzazione dei modelli e dei sistemi di raccolta; più in generale nel costo della gestione del cambiamento (in particolare, personale da formare, attività di raccolta e analisi di dati propedeutici, eventuali adeguamenti di tipo organizzativo, campagne di comunicazione all'utenza).

Con riferimento ai benefici attesi, la relativa stima, di complessa valorizzazione, potrebbe essere valutata solo nel medio periodo con il dispiegamento degli effetti della riforma che inizieranno a essere percepibili a partire dall'entrata in vigore nel 2028. Nel merito, una maggiore incidenza dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze dovrebbe accompagnarsi ad un incremento degli ambiti gestiti in regimi di tariffazione puntuale, e comportare presumibilmente migliori *performance* in termini di tasso di raccolta differenziata, inducendo nell'utente la consapevolezza dell'impatto ambientale (tradotto in termini economici attraverso la tariffa puntuale) correlato al singolo comportamento e alle abitudini di consumo. In generale, avvisi di pagamento caratterizzati da voci più comprensibili ed esplicative dei principali servizi sottesi, che rappresentano già un beneficio conoscitivo di per sé per l'utente, potrebbero incidere potenzialmente (dopo una prima fase iniziale di "rodaggio") anche sulla numerosità delle richieste di informazioni, depotenziandole, e, sperabilmente sulla propensione al pagamento, rafforzando la legittimità del corrispettivo richiesto, nonché, auspicabilmente, indurre una maggiore accettabilità verso talune scelte di investimento a livello locale/regionale volte alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. Poiché i cittadini sono sia consumatori che produttori di rifiuti, il loro coinvolgimento attivo e la responsabilizzazione rivestono infatti un ruolo cruciale per l'efficacia dell'intero sistema e per un convinto sostegno alle pratiche di economia circolare.

Di complessa e incerta valutazione resta, infine, l'eventuale impatto in termini di maggiore efficienza delle gestioni attraverso una maggiore standardizzazione del servizio legata all'utilizzo di criteri di articolazione maggiormente uniformi pur in presenza di una pluralità di ambiti tariffari inclusi in bacini di affidamento pluri-comunali.

3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

In questa sezione si riportano gli obiettivi prefissati nella formulazione dell'intervento oggetto della presente relazione, in modo coerente con l'analisi del contesto e con le evidenze emerse principalmente nel corso dell'indagine conoscitiva svolta allo scopo di raccogliere informazioni utili e condurre gli approfondimenti necessari.

3.1. Obiettivi generali

Gli Obiettivi generali sono collegati alle finalità generali dell'Autorità desumibili dalla legge 481/95 e dalla normativa europea e nazionale in materia, richiamati anche dagli obiettivi del Quadro strategico dell'Autorità.

Come sopra richiamato, la legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Con il Quadro Strategico 2022-2025, l'Autorità sostiene nei propri ambiti di competenza gli obiettivi promossi dall'Unione europea per un consumo sostenibile e l'uso efficiente delle risorse, allineandosi al "Pacchetto sull'economia circolare" dell'UE e agli obiettivi del PNRR e ponendo l'utente/consumatore al centro dell'azione regolatoria, focalizzandosi in particolare sulla tutela e sull'aumento della consapevolezza e della sostenibilità economico-sociale. Più nello specifico, la revisione della disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti del servizio rifiuti intende contribuire a creare le condizioni per il raggiungimento dei nuovi *target* eurolunitari e nazionali, salvaguardando, al pari, la tutela della sostenibilità per le utenze, agendo sui “*criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, (...) favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw”, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti*” (obiettivo strategico OS17). La linea d'intervento regolatorio è guidata, infatti, dalla normativa europea in materia di transizione ecologica e dagli obiettivi di economia circolare.

3.2. Obiettivi specifici

Gli Obiettivi specifici descritti in questa sezione costituiscono le finalità particolari del provvedimento in esame e sono strumentali rispetto agli Obiettivi generali. Sono ritenuti conseguibili per il tramite di una o più opzioni di intervento valutate nel corso del procedimento.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, l'intento dell'Autorità con la riforma della disciplina dei corrispettivi è di fornire una prima risposta alle criticità evidenziate nell'ambito della citata indagine conoscitiva, declinate in particolare in termini di eterogeneità e non piena adeguatezza degli attuali criteri di articolazione. Questa esigenza è particolarmente rilevante alla luce degli ambiziosi *target* europei e della necessità conseguente di migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, in particolare con riferimento alla fase della raccolta e della gestione delle tariffe, rafforzando e indirizzando al contempo il ruolo dell'utente anche attraverso adeguati segnali di prezzo e strumenti concreti per attuare comportamenti ambientalmente corretti. Pertanto, il procedimento ha posto come obiettivi specifici per l'intervento i seguenti quattro:

- **Obiettivo A. Uniformità.** Prevenire distorsioni e disallineamenti tariffari, promuovendo una razionalizzazione dei criteri, pur nell'ambito della necessaria flessibilità riconosciuta, per una maggiore omogeneità di trattamento tra le diverse categorie di utenza

L'esistenza di corrispettivi diversi a parità di comportamento dell'utente, nella misura in cui deriva da scelte di *policy* adottate discrezionalmente a livello locale, potrebbe riflettersi in

differenziazioni ingiustificate, anche con effetti distorsivi della concorrenza, in un settore peraltro caratterizzato da una pervasiva parcellizzazione tariffaria e da consistenti divari di livello del servizio e di impiantistica, amplificandone gli effetti.

- **Obiettivo B. Corrispondenza.** Fornire segnali di prezzo corretti per consentire un accesso al servizio che garantisca una più coerente allocazione di costo, veicolando al contempo adeguati incentivi all'adozione di pratiche ambientalmente virtuose

La definizione dei corrispettivi tariffari deve essere orientata a ripartire, tra gli utilizzatori del servizio, i relativi costi sulla base di *driver* che tengano conto, per quanto possibile, degli oneri generati, garantendo maggiore equità nel prelievo e indirizzando gli utenti verso comportamenti ambientalmente sostenibili, in termini di contenimento dei rifiuti prodotti e di minimizzazione dei rifiuti indifferenziati conferiti, adattandosi al nuovo contesto di economia circolare.

- **Obiettivo C. Semplicità.** Rispettare i principi di chiarezza e coerenza, di informazione e trasparenza agli utenti

La regolazione deve sviluppare un quadro di regole chiaro, certo e semplice, in grado di garantire le necessarie informazioni ai soggetti interessati e le imprescindibili condizioni di trasparenza, in modo da fornire agli utenti gli elementi informativi per indurre sia una maggiore consapevolezza dei servizi sottesi sia una maggiore responsabilizzazione.

- **Obiettivo D. Sviluppo.** Contribuire alla modernizzazione del settore, sostenendo l'innovazione e la digitalizzazione dei processi e dei servizi, incoraggiando la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti e favorendo il conseguimento degli obiettivi di economia circolare

Per gli aspetti più rilevanti del provvedimento, sono analizzate, attraverso tali obiettivi di uniformità, corrispondenza, semplicità e sviluppo, le diverse opzioni di regolazione. Ciascuno di questi obiettivi specifici viene colto, infatti, da uno o più degli elementi in cui si articola l'intervento finale di riordino in oggetto (descritto più compiutamente nel prosieguo).

In particolare:

- la struttura pentanomia basata su cinque componenti tariffarie, individuate a partire dalle componenti di costo di parte fissa e di parte variabile definite ai sensi del metodo tariffario rifiuti *pro tempore* vigente, in modo da riflettere le principali fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, persegue principalmente gli obiettivi di uniformità, corrispondenza, semplicità;
- la revisione dei *driver* di ripartizione dei costi e l'identificazione di parametri rinnovati per la commisurazione della tariffa alle singole utenze sia domestiche che non domestiche risponde primariamente agli obiettivi di uniformità, corrispondenza e semplicità;
- l'integrazione nelle specifiche tecniche e clausole contrattuali, contenute nei CAM per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato (presuntivo e puntuale), concorre massimamente agli obiettivi di corrispondenza e sviluppo.

Come criterio generale dell'intervento, l'Autorità ha inteso rinnovare i criteri di articolazione per renderli maggiormente aderenti al principio «chi inquina paga», in grado di trasmettere in modo più chiaro e trasparente le informazioni in merito al servizio reso agli utenti e agli obiettivi ambientali, rendendo pertanto maggiormente percepibile il collegamento tra l'azione regolatoria già avviata per la definizione e il riconoscimento dei costi efficienti, da un lato, e la quantificazione dei corrispettivi agli utenti, dall'altro, contribuendo ulteriormente alla trasparenza, alla *accountability* e alla *cost-reflectivity* del settore.

4. OPZIONI ALTERNATIVE ESAMINATE E VALUTAZIONI PRELIMINARI SVOLTE NELL’AMBITO DELLA PRIMA CONSULTAZIONE

In questa sezione sono descritte le principali Opzioni di intervento che sono state considerate nell’ambito della valutazione qualitativa illustrata nel primo documento per la consultazione.

4.1. Indicazione sintetica delle Opzioni valutate nella prima consultazione

L’Autorità ha rappresentato i primi orientamenti nel documento per la consultazione 179/2025/R/RIF, illustrando in particolare una nuova struttura quadrinomia della tariffa (opzione 2), introducendo le componenti di parte fissa “Decoro urbano” e “Accesso al servizio” e le componenti di parte variabile “Raccolta differenziata e Recupero” e “Raccolta del residuo e Smaltimento” (v. [Box 2](#)). Questa impostazione, anche nell’esposizione all’utente, avrebbe il vantaggio di riflettere, nella suddivisione delle entrate tariffarie, le principali attività che costituiscono il servizio di gestione dei rifiuti urbani, distinguendo i profili riconducibili a servizi indivisibili di fruizione collettiva (“Decoro urbano”) da quelli correlati ad attività di produzione dei rifiuti urbani quali *step* iniziali delle filiere di recupero, enfatizzando il confronto tra attività ambientalmente virtuose (legate al ciclo della raccolta differenziata e del recupero) e l’operazione di smaltimento, collocata al fondo della gerarchia europea dei rifiuti. In alternativa, accanto all’opzione “0” (mantenimento della situazione vigente), è stata valutata un’opzione semplificata, che mantiene la quota fissa in continuità con la disciplina vigente prevalente (TARI tributo binomia), scorporando unicamente la parte variabile nelle due sottocomponenti “Raccolta differenziata e Recupero” e “Raccolta del residuo e Smaltimento”, prospettando pertanto una struttura trinomia, quale opzione 1 ([Tabella 3](#)).

Tabella 3. Opzioni alternative per la struttura tariffaria

Struttura attuale prevalente Opzione “0”		Struttura trinomia Opzione 1	Struttura quadrinomia Opzione 2 e Opzione 3*
Monomia T	Binomia $T=T_F+T_V$	$T=T_F+T_{RD_R}+T_{RUR_SM}$	$T=T_{DEC}+T_{ACS}+T_{RD_R}+T_{RUR_SM}$
<i>Legenda: T: tariffa; T_F: parte fissa della tariffa; T_V: parte variabile della tariffa; T_{RD_R}: componente tariffaria di parte variabile “Raccolta differenziata e Recupero”; T_{RUR_SM}: componente tariffaria di parte variabile “Raccolta del residuo e Smaltimento”.</i>			
<i>Nota: (*) l’opzione 3 è analoga all’opzione 2, con riferimento alla medesima struttura quadrinomia, differenziandosi solo in termini di impostazione metodologica per la valorizzazione dei parametri di commisurazione delle componenti di parte variabile per le utenze non domestiche (v. successivamente in questa stessa sezione).</i>			

Box 2. Struttura tariffaria quadrinomia (opzione 2 e opzione 3)

$$\sum T = \sum T(DEC) + \sum T(ACS) + \sum T(RD_R) + \sum T(RUR_SM)$$

dove:

- $\sum T(DEC)$ è la componente tariffaria legata al servizio di “**Decoro urbano**”;
- $\sum T(ACS)$ è la componente tariffaria di “**Accesso al servizio**”, messo potenzialmente a disposizione dell’utenza, in termini di mezzi, infrastrutture e organizzazione, consentendone l’effettivo utilizzo qualora ne manifesti l’esigenza;
- $\sum T(RD_R)$ è la componente tariffaria per lo svolgimento delle attività di “**Raccolta differenziata e Recupero**” dei rifiuti conferiti, funzionale al conseguimento dei target europei, tenendo conto anche del contributo dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
- $\sum T(RUR_SM)$ è la componente tariffaria per lo svolgimento delle attività di “**Raccolta del residuo e Smaltimento**” da minimizzare in linea con gli obiettivi europei di progressiva riduzione dello smaltimento in discarica,

essendo inoltre soddisfatte le seguenti uguaglianze:

- $\sum TF = \sum T(DEC) + \sum T(ACS)$
- $\sum TV = \sum T(RD_R) + \sum T(RUR_SM)$,

con

- $\sum TF$ somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso definite ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente;
- $\sum TV$ somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente.

Laddove si proceda ad un’iniziale ripartizione “a monte” delle entrate tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica (tipicamente nei regimi presuntivi, ma non solo, in continuità con quanto previsto dal d.P.R. 158/99) l’Autorità ha espresso l’orientamento di ripartire ciascuna componente della nuova struttura (trinomia – opzione 1 – o quadrinomia – opzioni 2 e 3), potendo utilizzare l’eventuale specifico *driver* ritenuto più idoneo con riferimento al servizio o alle attività sottesi alle specifiche voci di costo considerate, basandosi il più possibile su grandezze misurate (direttamente o indirettamente) e già disponibili. In generale, infatti, le diverse componenti di costo dovrebbero essere imputate fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in rapporto all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza. In relazione a questo aspetto, l’Autorità ha indicato, quale approccio preferibile, di rapportare il criterio di ripartizione alla stima della produzione annua di rifiuti urbani da parte di un’utenza domestica “tipo” attraverso misure a campione distribuite opportunamente nel tempo, assumendo implicitamente l’ipotesi che la produzione complessiva di rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche sia sostanzialmente omogenea, differenziandosi solo per il numero di componenti, al contrario di quanto ipotizzabile per le utenze non domestiche, non riconducibili ad un’unica utenza “tipo”.

Mentre resta invariata la possibilità di introdurre tipologie all’interno delle macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica (rispettivamente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e dell’attività produttiva svolta, in continuità con l’impostazione vigente), sono stati individuati, per la commisurazione delle nuove componenti tariffarie alle utenze domestiche e non domestiche, in particolare in regime presuntivo, specifici *driver*, rinnovando contestualmente il

coefficiente proporzionale di produttività $K_b(n)$, nonché i coefficienti potenziali di produzione K_c e K_d , di cui all'Allegato 1 del citato d.P.R. 158/99, al fine di favorire sia una maggiore omogeneità, sia una maggiore aderenza all'effettiva propensione alla generazione di rifiuti urbani, attraverso alcuni elementi di flessibilità riconosciuti ai soggetti competenti. Regole e *driver* sono stati uniformati a livello nazionale, superando le attuali differenze tra aree geografiche (Nord, Centro e Sud) e per dimensione di ambito tariffario (superiore o inferiore a 5.000 abitanti), previste dal d.P.R. 158/99.

Con riferimento alle utenze domestiche, le quattro opzioni di struttura tariffaria si distinguono quindi anche per i *driver* di commisurazione delle varie componenti in cui si articolano, come rappresentato nella **Tabella 4**. In particolare, l'opzione "0" e l'opzione 1 – struttura trinomia – sono equivalenti per quanto riguarda la componente di parte fissa, mentre per le opzioni 2 e 3 – struttura quadrinomia – sono proposte rispettivamente la superficie dell'immobile per la componente di "Decoro urbano" (indicativa del valore delle proprietà che ne traggono direttamente o indirettamente vantaggio e generalmente di immediata disponibilità) e la numerosità delle utenze per la componente di "Accesso al servizio" (assumendo che ogni utenza domestica se ne avvantaggi e ne usufruisca in egual misura). Per quanto riguarda le componenti di parte variabile, la nuova tabella unificata di parametri K_b , oltre a definire valori puntuali in luogo di intervalli diversificati, contenendo in tal modo l'eterogeneità, consente di estendere il numero di tipologie di utenza domestica anche oltre le sei previste attualmente (sulla base del numero di componenti del nucleo familiare) con un andamento (espresso matematicamente mediante l'operatore di radice quadrata del numero di componenti) più coerente con le evidenze empiriche sia nazionali che internazionali, come ampiamente riportate nella letteratura di settore, rafforzando l'obiettivo di corrispondenza²⁶.

La medesima **Tabella 4** riporta anche per le utenze non domestiche l'analogo confronto dei diversi *driver* di commisurazione delle componenti in cui si articolano le quattro opzioni alternative di struttura tariffaria. Per la commisurazione delle nuove componenti di "Decoro urbano" e delle componenti di parte variabile vengono introdotte tabelle univoche per la valorizzazione dei coefficienti K_c e K_d in base all'attività produttiva (in luogo delle attuali differenziate per area geografica e dimensione degli ambiti tariffari/Comuni), con la possibilità di differenziare le utenze non domestiche, all'interno della medesima categoria produttiva anche a parità di superficie assoggettabile, nei distinti profili (p) di "bassa", "media" e "alta" propensione alla produzione di rifiuti, potendo pertanto assegnare valori di coefficienti K_c e K_d differenti al fine di ulteriormente consolidare l'obiettivo di corrispondenza. In aggiunta, l'opzione 3, sempre a struttura quadrinomia, si caratterizza per un'impostazione funzionale a matrice, per la determinazione dei parametri, in luogo dell'approccio tabellare maggiormente in continuità con le attuali regole²⁷.

Tabella 4. Confronto tra articolazione binomia ex d.P.R. 158/99 e articolazione monomia (opzione "0") vs. opzione 1 (struttura trinomia) e opzioni 2 e 3 (struttura quadrinomia) con relativi *driver*

TARI		Monomia	Binomia	Trinomia	Quadrinomia
		Opzione "0"		Opzione 1	Opzioni 2 e 3
Nr. Componenti struttura tariffaria	Categoria Utenza	<i>Driver</i>			
1	Domestica	S	(S,n)	(S,n)	S
	Non Domestica	(S,ap)	(S,ap)	(S,ap)	(S,ap)
2	Domestica		n		Uniforme per utenza
	Non Domestica		(S,ap)		Uniforme per utenza
3	Domestica			n	n
	Non Domestica			(S,ap,p)	(S,ap,p)
4	Domestica			n	n
	Non Domestica			(S,ap,p)	(S,ap,p)

Legenda. UD: Utenza domestica; UND: Utenza non domestica; S: superficie; n: numero componenti nucleo familiare per le UD; ap: attività produttiva per le UND; p: profilo di propensione alla produzione di rifiuti per le UND.

²⁶ Per approfondimenti specifici, si rinvia al documento per la consultazione 179/2025/R/RIF, capitolo 5.

²⁷ L'opzione consiste in una struttura quadrinomia, associata ad una matrice funzionale alla determinazione dei valori dei *driver* K_d , al fine di guidare la selezione dei valori fornendo criteri, per la relativa individuazione all'interno di intervalli predefiniti, eventualmente attribuiti a classi di superfici (in luogo della commisurazione puntuale per m² dell'opzione 2). Per ulteriori dettagli, si rimanda al documento per la consultazione 179/2025/R/RIF, capitolo 6.

Laddove fossero implementati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze, in particolare in regime di tariffazione puntuale, resta ovviamente ferma la facoltà di commisurare la tariffa, anche in combinazione ai parametri individuati per il regime presuntivo, tenendo conto delle misure, anche indirette, del servizio fruito, coerentemente con la migliore coerenza conseguibile anche sotto il profilo dell’allocazione (e quindi dell’imputazione) dei costi e la maggiore equità del prelievo, perseguendo gli obiettivi di corrispondenza e di semplicità in termini di trasparenza e coerenza.

In sintesi, le quattro opzioni alternative si differenziano principalmente per le componenti tariffarie in cui si strutturano, aumentando il livello di esplicitazione delle singole attività sottostanti al servizio integrato di gestione, consentendo di calibrare più finemente i criteri di commisurazione all’intensità di servizio fruito dall’utenza.

Infine, riconoscendo nella misura – la cui diffusione appare limitata e concentrata soprattutto nei contesti regionali più evoluti, con l’emergere di un evidente divario tra le diverse aree del Paese – un ruolo determinante per favorire la modernizzazione e la digitalizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste nell’ambito del PNRR, è stata prospettata l’integrazione, nei bandi e nella documentazione di gara, rispetto agli attuali criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale del rifiuto urbano residuo secondo le modalità individuate dall’articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dal regime di prelievo. Tale intervento è trasversale alle quattro opzioni regolatorie riferite alla struttura tariffaria prese in considerazione nell’ambito dell’AIR.

Le quattro alternative regolatorie sono state quindi valutate rispetto ai quattro obiettivi specifici prefissati dal procedimento (v. sezione 3.2). L’opzione che meglio contempera i diversi obiettivi è la struttura quadrinomia ad impostazione tabellare per la determinazione dei valori K_c e K_d (opzione 2), che, senza stravolgere l’impostazione attuale, in un’ottica di continuità e gradualità:

- i. introduce un’articolazione uniforme a livello nazionale, con componenti tariffarie che riflettono anche nella terminologia le attività sottese;
- ii. rinnova e uniforma i parametri di commisurazione alla luce di una maggiore aderenza al principio «chi inquina paga», consentendo, per le utenze non domestiche, una calibrazione più fine e precisa, anche in regime presuntivo, al fine di valorizzare, ove perseguite da parte delle utenze non domestiche, iniziative virtuose di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Tabella 5. Valutazione sintetica delle opzioni regolatorie per la struttura dell’articolazione tariffaria (fonte: primo documento per la consultazione)

Obiettivo	Opzione “0”	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
	<i>(struttura monomia e binomia)</i>	<i>(struttura trinomina)</i>	<i>(struttura quadrinomia)</i>	
Uniformità	Bassa	Intermedia	Elevata	Intermedia
Corrispondenza	Bassa	Intermedia	Elevata	Intermedia
Semplicità	Bassa	Intermedia	Elevata	Elevata
Sviluppo	Intermedia	Elevata	Elevata	Elevata

4.2. Valutazione preliminare e qualitativa delle Opzioni relative alla struttura dell'articolazione tariffaria

La valutazione preliminare di natura qualitativa delle quattro opzioni considerate, tenuto conto degli obiettivi specifici perseguiti, è stata condotta ricorrendo ai criteri seguenti:

- *concordanza con gli obiettivi ed efficacia*, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi specifici prefissati, minimizzando ove possibile il *trade-off* tra risultati attesi;
- *efficienza*, intesa come capacità dell'intervento di massimizzare il rapporto tra risultati ottenuti e risorse impiegate;
- *fattibilità e semplificazione amministrativa*, intesa come capacità di rendere attuabile l'intervento, evitando o minimizzando aggravii burocratici e amministrativi per i destinatari.

CRITERI VALUTAZIONE		OPZIONE A.0	OPZIONE A.1	OPZIONE A.2	OPZIONE A.3
A. UNIFORMITÀ	<i>Concordanza con gli obiettivi ed efficacia</i>	Bassa <i>evidenti criticità riscontrate in termini di eterogeneità</i>	Intermedia <i>introduce un'articolazione uniforme e, in parte, elementi omogenei</i>	Elevata <i>introduce un'articolazione uniforme ed elementi omogenei</i>	Elevata <i>introduce un'articolazione uniforme ed elementi omogenei</i>
	<i>Efficienza</i>	Bassa <i>evidenti criticità riscontrate in termini di eterogeneità</i>	Intermedia <i>Introduce alcuni elementi di uniformità, a fronte di un adattamento dell'impostazione attuale</i>	Elevata <i>Introduce criteri uniformi a fronte di un adattamento dell'impostazione attuale</i>	Intermedia <i>Introduce criteri uniformi a fronte di un adattamento dell'impostazione attuale più incisivo</i>
	<i>Fattibilità e semplificazione amministrativa</i>	Elevata <i>in continuità</i>	Elevata <i>non presenta particolari ostacoli implementativi ed è pressoché equivalente dal punto di vista degli adempimenti amministrativi</i>	Elevata <i>non presenta particolari ostacoli implementativi e, a regime, è pressoché equivalente dal punto di vista degli adempimenti amministrativi</i>	Intermedia <i>a regime non presenta particolari ostacoli implementativi e, dopo una fase iniziale, è pressoché equivalente dal punto di vista degli adempimenti amministrativi</i>

CRITERI VALUTAZIONE		OPZIONE B.0	OPZIONE B.1	OPZIONE B.2	OPZIONE B.3
B. CORRISPONDENZA	<i>Concordanza con gli obiettivi ed efficacia</i>	Bassa <i>struttura binomia e monomia non riflettono le attività sottese e utilizzano driver non del tutto aderenti e calibrati</i>	Intermedia <i>si introducono due nuove sottocomponenti, nonché valori di driver maggiormente aderenti nel caso delle UD ed elementi di flessibilità nella calibrazione dei driver per le UND; l'attività legata al "decoro urbano" risulta accorpata</i>	Elevata <i>si introducono quattro nuove sottocomponenti, nonché valori di driver maggiormente aderenti nel caso delle UD ed elementi di flessibilità nella calibrazione dei driver per le UND; in aggiunta, si prospettano driver</i>	Elevata <i>si introducono quattro nuove sottocomponenti, nonché valori di driver maggiormente aderenti nel caso delle UD e un'impostazione a matrice per la calibrazione dei driver per le UND; in aggiunta, si prospettano driver</i>

RELAZIONE AIR PER IL PROVVEDIMENTO:

396/2025/R/RIF: APPROVAZIONE TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

			<i>all'altra componente di parte fissa</i>	<i>differenziati per le due sottocomponenti di parte fissa</i>	<i>differenziati per le due sottocomponenti di parte fissa</i>
	<i>Efficienza</i>	Bassa <i>struttura monomia e binomia non riflettono le attività sottese e utilizzano driver non del tutto aderenti e rappresentativi</i>	Intermedia <i>utilizzo di driver già impiegati e sottocomponenti riconducibili alle componenti attuali; corrispondenza non ottimale per il mantenimento della parte fissa indistinta nella struttura articolazione</i>	Elevata <i>utilizzo di driver già impiegati o di driver rappresentati da grandezze comunque disponibili e sottocomponenti riconducibili alle componenti attuali, consentendo al contempo una migliore calibrazione dei parametri di commisurazione</i>	Intermedia <i>utilizzo di driver già impiegati o di driver rappresentati da grandezze comunque disponibili, ma necessità di attività preliminare per impostazione a matrice e identificazione delle classi di superficie; sottocomponenti riconducibili alle componenti attuali, consentendo al contempo una migliore calibrazione nei parametri di commisurazione</i>
	<i>Semplificazione amministrativa e fattibilità</i>	Elevata <i>in continuità</i>	Intermedia <i>non presenta particolari ostacoli implementativi amministrativi, ma potrebbe gravare dal punto di vista degli adempimenti amministrativi per l'utilizzo degli elementi di flessibilità per la determinazione dei driver K_c e K_d</i>	Intermedia <i>non presenta particolari ostacoli implementativi ma potrebbe gravare dal punto di vista degli adempimenti amministrativi per l'utilizzo degli elementi di flessibilità per la determinazione dei driver K_c e K_d</i>	Intermedia <i>non presenta particolari ostacoli implementativi ma potrebbe gravare dal punto di vista degli adempimenti amministrativi per l'impostazione a matrice per la determinazione dei driver K_c e K_d, soprattutto nel caso di utilizzo delle classi di superficie</i>

CRITERI VALUTAZIONE	OPZIONE C.0	OPZIONE C.1	OPZIONE C.2	OPZIONE C.3
C. SEMPLICITÀ <i>Concordanza con gli obiettivi ed efficacia</i>	Bassa <i>terminologia generica delle componenti in caso di struttura monomia e binomia della tariffa non induce consapevolezza del servizio reso</i>	Intermedia <i>le due sottocomponenti della parte variabile riflettono implicitamente anche nella terminologia le attività svolte e forniscono una misura dello sforzo sotteso al raggiungimento</i>	Elevata <i>tutte le quattro sottocomponenti riflettono implicitamente anche nella terminologia le attività svolte e forniscono una misura dello sforzo sotteso al raggiungimento dei target ambientali</i>	Elevata <i>tutte le quattro sottocomponenti riflettono implicitamente anche nella terminologia le attività svolte e forniscono una misura dello sforzo sotteso al raggiungimento dei target ambientali</i>

RELAZIONE AIR PER IL PROVVEDIMENTO:

396/2025/R/RIF: APPROVAZIONE TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

			<i>dei target ambientali</i>		
	<i>Efficienza</i>	Bassa <i>struttura monomia e binomia non riflettono le attività sottese; l'utilizzo di driver non del tutto attinenti e rappresentativi del servizio effettuato non inducono consapevolezza e accettabilità</i>	Intermedia <i>sottocomponenti riconducibili alle componenti attuali, riflettono sforzo sotteso al raggiungimento dei target ambientali; corrispondenza non ottimale per il mantenimento della parte fissa aggregata nella struttura</i>	Elevata <i>le quattro sottocomponenti riflettono implicitamente anche nella terminologia le attività svolte e sono riconducibili alle componenti attuali</i>	Elevata <i>le quattro sottocomponenti riflettono implicitamente anche nella terminologia le attività svolte e sono riconducibili alle componenti attuali</i>
	<i>Semplificazione amministrativa e fattibilità</i>	Elevata <i>in continuità</i>	Elevata <i>non presenta particolari ostacoli implementativi ed è pressoché equivalente dal punto di vista degli adempimenti amministrativi</i>	Elevata <i>non presenta particolari ostacoli implementativi ed è pressoché equivalente dal punto di vista degli adempimenti amministrativi</i>	Elevata <i>non presenta particolari ostacoli implementativi ed è pressoché equivalente dal punto di vista degli adempimenti amministrativi</i>

CRITERI VALUTAZIONE		OPZIONE D.0	OPZIONE D.1	OPZIONE D.2	OPZIONE D.3
D. SVILUPPO	Concordanza con gli obiettivi ed efficacia	Intermedia <i>l'integrazione del criterio di misura è stimolo per la graduale modernizzazione del settore nel suo complesso, oltre a favorire nel medio termine la diffusione dei regimi di tariffazione puntuale caratterizzati da migliori performance ambientali e maggiore equità nel prelievo</i>	Elevata <i>l'integrazione nei bandi e nella documentazione di gara del criterio di misura è stimolo per la graduale modernizzazione del settore nel suo complesso, oltre a favorire nel medio termine la diffusione dei regimi di tariffazione puntuale caratterizzati da migliori performance ambientali e maggiore equità nel prelievo;</i> <i>l'introduzione degli elementi di flessibilità nella determinazione del valore del parametro K_d incoraggia potenzialmente l'adozione di misure di prevenzione anche innovative da parte delle UND</i>		
	Efficienza	Intermedia <i>i CAM prevedono già di implementare sistemi di identificazione del conferitore; è richiesto di affiancare la misura contestuale del RUR conferito puntualmente</i>	Elevata <i>i CAM prevedono già di implementare sistemi di identificazione del conferitore; è richiesto di affiancare la misura contestuale del RUR conferito puntualmente;</i> <i>l'introduzione degli elementi di flessibilità introdotti nella determinazione del valore del parametro K_d consente di valorizzare e favorire di conseguenza l'adozione di misure di prevenzione anche innovative da parte delle UND</i>		
	Semplificazione amministrativa e fattibilità	Intermedia <i>bandi e documentazione di gara da adeguare integrando il nuovo criterio: non si prevedono impedimenti di natura amministrativa, ma necessità di un maggiore sforzo di natura implementativa</i>			

In termini generali, sotto il profilo della “concordanza con gli obiettivi ed efficacia”, le opzioni 2 e 3 preferite, fondate sulla struttura quadrinomia, risultano equivalenti, mentre relativamente al profilo di “efficienza” l’opzione 3 risente della necessità di un adattamento preliminare più incisivo rispetto all’impostazione vigente. Sotto il profilo della fattibilità e dell’impatto amministrativo, a parte l’opzione “0” favorita per definizione, le opzioni 1 e 2 presentate (cioè i modelli basati su struttura trinomia e struttura quadrinomia) risultano sostanzialmente equivalenti, richiedendo interventi simili sui sistemi informativi dei gestori e un analogo percorso di “educazione” dell’utente finale verso la nuova impostazione, nonché sostanzialmente il medesimo impegno da parte del soggetto chiamato all’implementazione della regolazione.

5. VALUTAZIONE DELLA SOLUZIONE PRESCELTA ED EFFETTI ATTESI SUI DESTINATARI E SUI SOGGETTI INDIRETTAMENTE INTERESSATI


5.1. Valutazione e motivazione della soluzione individuata nella seconda consultazione

Nel secondo documento per la consultazione, confermando l’impostazione generale, gli orientamenti sono stati ulteriormente affinati e integrati anche alla luce dei contributi pervenuti dagli stakeholder partecipanti alla prima consultazione. Nel seguito, viene fornita dunque una sintetica illustrazione delle principali disposizioni prospettate, qualora ulteriormente declinate o rafforzate rispetto al precedente documento.

Con riferimento alla struttura quadrinomia descritta nel primo documento per la consultazione, l’Autorità è intervenuta confermando le sottocomponenti di parte fissa “Decoro urbano” e “Accesso al servizio” e rimodulando le sottocomponenti di parte variabile, accorpendo l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, senza operare alcuna diversificazione tra i differenti flussi, ma distinguendo le attività di trattamento in base al destino finale, se finalizzato o meno al recupero di materia ed energia, funzionale al raggiungimento dei *target* europei al 2035. Tale impostazione, raffigurata in termini di filiera c.d. “interconnessa” nella [Figura 9](#), superando la tradizionale distinzione tra la gestione dei flussi differenziati e quella dei rifiuti indifferenziati, si colloca nel solco dell’approccio adottato dall’Autorità fin dall’avvio della regolazione tariffaria varata nel 2019 con il primo metodo tariffario, riconoscendo l’attività di raccolta e trasporto non come obiettivo in sé, ma come condizione necessaria per conseguire gli obiettivi di economia circolare, dando altresì esplicita evidenza alle scelte operate a livello regionale e locale in merito alla tipologia di impiantistica disponibile per la chiusura del ciclo.

La rimodulazione operata comporta una rinnovata struttura tariffaria composta da cinque componenti che riflettono le principali fasi della filiera, rafforzando in tal modo la coerenza e la correttezza nell’allocazione degli incentivi all’utenza.

Figura 9. Gestione integrata dei rifiuti urbani e filiera interconnessa: relazione con la struttura tariffaria pentanomia



dove:

- $\sum T(DEC)$ e $\sum T(ACS)$ sono le componenti tariffarie già definite nel primo documento di consultazione (v. [Box 2](#));
- $\sum T(RAC)$ è la componente tariffaria “**Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani**” per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto sia dei rifiuti indifferenziati sia delle frazioni differenziate;
- $\sum T(REC)$ è la componente tariffaria “**Trattamento e Recupero**” relativa alle attività finalizzate al conferimento in impianti di riciclaggio per il recupero di materia, da massimizzare in linea con il *target* europeo, nonché, per il rifiuto residuo e gli scarti non riciclabili, in impianti di incenerimento con recupero energetico o presso impianti produttivi, quali cementifici o centrali termoelettriche, per utilizzo all’interno del ciclo produttivo in alternativa a combustibili, opzione preferita allo smaltimento secondo la gerarchia europea di gestione dei rifiuti, tenendo conto anche del contributo dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza, incluse altresì le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi svolti avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, al fine di valorizzare appieno le operazioni di trattamento destinate al recupero di risorse;

- $\Sigma T(SMAL)$ è la componente tariffaria **“Trattamento e Smaltimento”** relativa alle attività volte all’operazione di smaltimento finale in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia, da minimizzare progressivamente in linea con gli obiettivi europei, potenzialmente fino ad annullarla del tutto.

Peraltro, la rinnovata struttura pentanomia risponde anche ad un’obiezione posta da alcuni soggetti rispondenti, relativa al rischio che si trasmettano segnali distorti all’utenza finale con riferimento all’incidenza relativa delle due sottocomponenti di parte variabile “Raccolta differenziata e Recupero” (se rispettivamente di maggiore entità in termini assoluti) e “Raccolta del residuo e Smaltimento” (se di minore entità in termini assoluti) della precedente struttura quadrinomia, soprattutto in regime di tariffazione puntuale. La perplessità evidenziata è che tale circostanza potesse generare impatti comunicativi controproducenti, inducendo paradossali modifiche nel comportamento dei cittadini (non ritenuti evidentemente sufficientemente informati e consapevoli della gestione sostenibile dei rifiuti), con l’obiettivo di contenere l’importo fatturato, ma contrarie agli obiettivi ambientali di minimizzazione del rifiuto urbano residuo, soprattutto nei contesti più avanzati in termini di elevati tassi di raccolta differenziata e avvio a recupero energetico per il rifiuto indifferenziato residuale, in assenza di smaltimento in discarica, principalmente in regime puntuale. Inoltre, rifacendosi a schemi tariffari evoluti sviluppati in regime di tariffa corrispettiva, la nuova articolazione nelle tre componenti tariffarie di parte variabile, scorporando le fasi della raccolta e del trattamento, permette altresì di valorizzare appieno il comportamento virtuoso dell’utenza che produca quantitativi inferiori di rifiuti (con il peso quale metrica utilizzata per la commisurazione della componente di trattamento), oltre che in termini di minore frequenza di esposizione o di conferimento (con il numero di svuotamenti/conferimenti quale metrica utilizzata per la commisurazione della componente di raccolta).

L’intento sotteso alla rimodulazione della struttura è stato quindi quello di individuare una soluzione che conciliasse maggiormente i diversi interessi e le variegate esigenze di territori molto diversificati in termini di modelli tariffari adottati, assicurando il perseguimento degli obiettivi specifici di uniformità, corrispondenza, semplicità e sviluppo individuati nel procedimento.

Si è reso dunque necessario rinnovare l’Analisi di impatto regolatorio, alla luce della rimodulazione delle componenti tariffarie funzionale alla struttura pentanomia prospettata (opzione 4), valutandola e confrontandola con la precedente struttura quadrinomia (opzione 2 risultata precedentemente preferita), di cui rappresenta un’evoluzione (v. [Box 3](#)).

Box 3. Aggiornamento dell’Analisi di impatto regolatorio (fonte: secondo documento per la consultazione)

Con riferimento all’obiettivo specifico di “Uniformità”, le due opzioni 2 e 4 (rappresentate dalla struttura quadrinomia e pentanomia) sostanzialmente si equivalgono, in termini di applicazione omogenea di una medesima articolazione tariffaria (superando l’attuale situazione variegata a livello nazionale), nonché di utilizzo dei medesimi driver, resi maggiormente uniformi, e dei criteri di ripartizione delle entrate tariffarie, laddove applicati, tra le macrocategorie di utenza domestica e non domestica.

Con riferimento all’obiettivo di “Corrispondenza”, l’opzione 4 rappresentata dalla struttura pentanomia si presta maggiormente alla possibilità di utilizzo di driver di allocazione, alla singola utenza, maggiormente aderenti al principio PAYT, consentendo più agevolmente di differenziarli tra componente tariffaria relativa all’attività di raccolta e componenti tariffarie relative all’attività di trattamento (accorpate nell’opzione 2 e distinte nell’opzione 4). Inoltre, la struttura pentanomia consente, in generale, di mantenere la coerenza tra componenti di costo riconosciute e classificate ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente e componenti tariffarie articolate all’utenza, non evidenziando esplicitamente la differente incidenza delle componenti legate al ciclo della raccolta differenziata e del recupero, da un lato, e l’attività, a tendere sempre più residuale, della raccolta del RUR e dello smaltimento finale in discarica (o presso inceneritori senza recupero di energia), con possibili effetti distorsivi del segnale di prezzo trasmesso all’utenza. Pertanto, mentre dal punto di vista della “Fattibilità e semplificazione

amministrativa” le due opzioni appaiono equivalenti, dal punto di vista della “Concordanza con gli obiettivi ed efficacia”, nonché dell’“Efficienza” delle misure, l’opzione 4 risulta preferita.

Riguardo all’obiettivo specifico di “Semplicità”, da un lato, l’opzione 4 potrebbe apparire più complessa, essendo caratterizzata da un numero maggiore di componenti, che però in diversi ambiti avanzati si ricondurrebbero di nuovo a quattro, non trovando alcun impiego lo smaltimento in discarica (non essendo dunque valorizzata nel piano economico finanziario la corrispondente componente di costo). Dall’altro lato, entrambe le opzioni, attraverso l’utilizzo di una più esplicita terminologia corrispondente alle attività sottese, riflettono in maniera più trasparente i servizi per i quali è richiesto all’utenza il pagamento di un corrispettivo, tenendo conto anche delle scelte intraprese a livello locale/regionale sul tipo di impiantistica di chiusura del ciclo. Le due opzioni si ritengono pertanto equivalenti rispetto ai criteri di “Concordanza con gli obiettivi ed efficacia”, “Efficienza”, nonché “Fattibilità e semplificazione amministrativa”.

Relativamente, infine, all’obiettivo specifico di “Sviluppo”, certamente l’orientamento prospettato riguardo alla linea di intervento sulla misura (confermato e ulteriormente precisato nel secondo documento per la consultazione alla luce del consenso ricevuto) risulta trasversale rispetto alla specifica tipologia di struttura tariffaria polinomiale applicata (se quadrinomia o pentanomia), concorrendo in entrambi i casi a favorirne la diffusione, anche al fine di traguardare gli ambiti, ove possibile, verso regimi di tariffazione puntuale più equi ed efficienti, nonché promuovendo l’auspicata modernizzazione del settore. Tuttavia, la diffusione della misurazione/contabilizzazione del RUR, associata, in una struttura pentanomia, agli opportuni segnali di prezzo all’utenza in regime di tariffa puntuale, è in grado di stimolare più efficacemente la partecipazione attiva e consapevole di tutti i soggetti coinvolti, favorendo ulteriormente il conseguimento dei target di economia circolare. Pertanto, dal punto di vista della “Concordanza con gli obiettivi ed efficacia”, nonché dell’“Efficienza”, l’opzione 4 risulta favorita.

La valutazione, pur di natura qualitativa, ha selezionato dunque la struttura pentanomia quale opzione preferita, con specifico riferimento agli obiettivi specifici di “Corrispondenza” e “Sviluppo”, non individuando differenze sostanziali riguardo ai restanti obiettivi specifici di “Uniformità” e “Semplicità” rispetto alla struttura quadrinomia.

Data la struttura pentanomia che rappresenterà la tariffa di riferimento per tutti i regimi attualmente vigenti, attenuando l’attuale eterogeneità riscontrata, è stata particolarmente apprezzata dai vari *stakeholder* l’esplicitazione dei criteri di determinazione di ciascuna delle cinque componenti tariffarie, puntualmente ricondotte alle componenti di costo riconosciute e classificate ai sensi del metodo tariffario rifiuti *pro tempore* vigente, riconoscendo che gli orientamenti prospettati consentiranno di evidenziare in maniera chiara e trasparente, anche all’utenza, il confronto tra attività ambientalmente virtuose, legate al recupero di risorse, e attività poste al fondo della gerarchia di gestione dei rifiuti, favorendo pertanto una maggiore coerenza e una più corretta allocazione degli oneri agli utenti.

In generale, gli orientamenti dell’Autorità, che hanno guidato la formulazione della soluzione complessiva illustrata nel secondo documento di consultazione, sono stati sviluppati cercando sempre di trovare il miglior bilanciamento tra le esigenze rappresentate dai diversi *stakeholder*, valorizzando in maniera ampia e proficua il dialogo e il confronto, fornendo ulteriori argomentazioni a supporto degli indirizzi prospettati, in caso di misure non univocamente condivise.

Un esempio è relativo ai *driver* di allocazione alle singole utenze di ciascuna componente tariffaria, all’interno delle due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, laddove le opinioni raccolte sono risultate discordanti rispetto all’utilizzo del *driver* della superficie degli immobili per la commisurazione alle utenze domestiche della componente di “Decoro urbano” (v. [Tabella 4](#)). In relazione a tale specifico aspetto, l’Autorità ha ritenuto opportuno, nel ribadire l’orientamento iniziale, motivare ulteriormente tale scelta, richiamando l’attinenza di tale componente ai rifiuti c.d. “esterni” non correlati alla generazione di rifiuti “privati” su cui il comportamento dell’utente può invece incidere direttamente, traendone un eventuale risparmio economico in caso di commisurazione puntuale, e sulla cui magnitudo effettivamente la superficie dell’immobile non impatta direttamente. I rifiuti esterni, al contrario, includono, a titolo esemplificativo non esaustivo, rifiuti propriamente

stradali – polvere, terriccio, fango e simili – derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico; rifiuti stagionali – fogliame, ramaglie, sabbia, alghe e simili – prodotti da cause naturali; rifiuti casuali – prodotti da fumo, escrementi di animali domestici, altro; rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. Generalmente, il costo dei servizi indivisibili, resi a favore dell'intera comunità, quali il decoro urbano, al pari dell'illuminazione pubblica, dell'arredo urbano e della manutenzione dei giardini pubblici, che non possono essere forniti e remunerati individualmente, rendendo pertanto complessa l'attribuzione del costo ai singoli individui/utenti, è di norma distribuito in base al valore delle proprietà che ne traggono direttamente o indirettamente vantaggio, inclusi gli immobili tenuti a disposizione o utilizzati per uso stagionale/discontinuo o condotti da soggetti non residenti, che in Italia costituiscono quasi un terzo del totale delle abitazioni civili, per i quali, peraltro il numero di occupanti viene generalmente attribuito in termini presuntivi, laddove invece il parametro della superficie rappresenta un parametro oggettivo e solitamente nella disponibilità dei gestori responsabili dell'attività di GTRU.

E' stato altresì precisato come, laddove siano implementati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle singole utenze, in particolare negli ambiti in regimi di tariffazione puntuale, i criteri di allocazione dei costi utilizzati per commisurare le componenti di parte variabile tengano conto di tali misure, anche indirette, del servizio fruito, coerentemente con la migliore coerenza conseguibile anche sotto il profilo dell'allocazione (e quindi dell'imputazione) dei costi e la maggiore equità del prelievo, sostituendosi o combinandosi, laddove applicabili, ai parametri individuati per il regime presuntivo, individuando una soluzione concreta, adeguata anche ai regimi più avanzati nell'ambito della maggiore flessibilità riconosciuta.

Infine, tenendo conto delle osservazioni ricevute in merito alle tempistiche di entrata in vigore della riforma prospettate nel primo documento per la consultazione, ritenute troppo ravvicinate, nel posticiparne l'avvio al 2028, l'Autorità ha altresì illustrato una *roadmap* delle principali fasi e attività individuate quali propedeutiche per predisporre un ordinato ed efficace processo di progressiva implementazione della riforma nel biennio precedente 2026-2027.²⁸

5.2. Valutazione della soluzione prescelta e modifiche intervenute in sede di adozione del provvedimento finale

In questa sezione è fornito il quadro di sintesi delle misure adottate e confermate per l'articolazione tariffaria. Sono illustrati e motivati, inoltre, gli ulteriori principali elementi di flessibilità che l'Autorità ha ritenuto opportuno apportare rispetto all'impianto consultato nel corso della prima e della seconda consultazione precedentemente descritto.

Con il provvedimento finale l'Autorità ha confermato la struttura tariffaria articolata nelle cinque componenti sia per gli ambiti in regime presuntivo sia per quelli in regime puntuale, con efficacia a decorrere dall'annualità 2028:

$$\sum T = \sum T(DEC) + \sum T(ACS) + \sum T(RAC) + \sum T(REC) + \sum T(SMAL)$$

L'individuazione delle cinque componenti avviene a partire dalle componenti di costo di parte fissa e di parte variabile definite ai sensi del metodo tariffario rifiuti *pro tempore* vigente, in modo da riflettere le principali fasi del ciclo di gestione dei rifiuti secondo la stabile impostazione delineata dall'Autorità e fondata sulla filiera "interconnessa" (v. [Figura 9](#)), valorizzando il confronto tra attività virtuose finalizzate al recupero di risorse rispetto alle attività di smaltimento collocate al fondo della

²⁸ Per ulteriori dettagli, si rinvia al documento per la consultazione 248/2025/R/RIF, capitolo 1.

gerarchia europea. Conseguentemente, vengono identificate le componenti di parte fissa di “Decoro urbano” e “Accesso al servizio” e le componenti di parte variabile di “Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani”, “Trattamento e Recupero” e “Trattamento e Smaltimento”, perseguendo gli obiettivi di corrispondenza, semplicità e sviluppo. Viene altresì confermato l’orientamento di inserire, a detrazione della componente tariffaria di “Trattamento e Recupero”, anche la quota dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per la cessione dei rifiuti da imballaggio, al fine di consolidare ulteriormente l’obiettivo di semplicità, intesa come coerenza e trasparenza delle informazioni all’utenza, enfatizzando la rilevanza della raccolta differenziata, anche dei rifiuti da imballaggio, non come obiettivo in sé, ma come strumento propedeutico a massimizzare il recupero di risorse e conseguire gli ambiziosi *target* europei di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio al 2035.

Viene pertanto identificata una struttura tariffaria di riferimento unica a livello nazionale, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, confermando contestualmente l’impiego dei *driver* prospettati nell’ambito dei documenti di consultazione 179/2025/R/RIF e 248/2025/R/RIF. In particolare, tra gli aspetti più di rilievo, si conferma l’aggiornamento della modalità di valorizzazione del coefficiente proporzionale di produttività $K_b^*(n)$ per la commisurazione delle componenti tariffarie di parte variabile per le utenze domestiche, con un’impostazione omogenea a livello nazionale, coerentemente sia con l’obiettivo di semplicità, in termini di fattibilità di attuazione, sia con l’obiettivo di uniformità, al fine di superare le riscontrate distorsioni tra ambiti anche contigui nel livello di progressività della tariffa in base alla numerosità dei nuclei familiari, sia con l’obiettivo di corrispondenza, mediante l’impiego di una forma funzionale per la determinazione dei relativi valori del coefficiente maggiormente aderenti all’esito di indagini empiriche riguardo all’andamento della produzione di rifiuti delle utenze domestiche in funzione della numerosità del nucleo familiare.

In analogia con quanto riportato nel paragrafo precedente relativo al passaggio dalla prima alla seconda consultazione e verso lo sviluppo degli orientamenti finali, l’adozione dell’impianto definitivo per la nuova struttura ha beneficiato dell’ampia partecipazione e del dialogo avviato dall’Autorità con i vari *stakeholder*, in esito ai quali l’Autorità ha perseguito una soluzione di equilibrio tra esigenze non sempre allineate, attraverso un’attenta e capillare analisi e valutazione delle diverse osservazioni pervenute (si veda la deliberazione 396/2025/R/RIF per l’analisi dei contributi trasmessi in esito alla seconda consultazione). Nello specifico, l’Autorità ha cercato di superare le principali residue divergenze, formulate da parte di alcuni *stakeholder*, attraverso il riconoscimento di opportuni margini di flessibilità, per conformare l’impiego dei *driver* e la relativa valorizzazione allo specifico contesto, valorizzando eventuali indagini e analisi specifiche a livello locale, ma sottoponendo generalmente tali soluzioni al vaglio degli ETC, al fine di evitare che si riflettano in un’eccessiva discrezionalità e/o in una scarsa applicabilità e comprensione a livello locale, preservando l’obiettivo di uniformità e semplicità.

Meritevoli di essere citati in tal senso come esempi di affinamento, rispetto all’orientamento illustrato dall’Autorità nel secondo documento di consultazione, sono alcune deroghe previste principalmente al fine di non frustrare le esperienze più virtuose dei regimi in tariffa corrispettiva. In primo luogo, l’Autorità ha accolto la richiesta di potenziale suddivisione ulteriore delle componenti di parte variabile di “Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani”, “Trattamento e Recupero” e “Trattamento e Smaltimento” per frazioni di rifiuto, qualora misurate – comunque preservando nei documenti di riscossione l’esposizione anche delle componenti in aggregato – al fine di consolidare sia l’obiettivo di corrispondenza (fornendo segnali di prezzo corretti e coerenti, veicolando altresì incentivi all’adozione di pratiche ambientalmente virtuose anche in termini di prevenzione alla produzione di rifiuti), sia l’obiettivo di sviluppo (valorizzando, attraverso la diffusione dell’attività di misura, l’innovazione del settore e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti). In secondo luogo, con riferimento al *driver* di commisurazione della componente di “Decoro urbano”, confermando l’utilizzo del parametro della superficie degli immobili, l’Autorità, da un lato, ha sì ritenuto di non accogliere la proposta di sostituzione generalizzata del parametro della superficie degli immobili con il parametro rappresentato dal numero dei componenti del nucleo familiare sotteso all’utenza

domestica, anche alla luce delle caratteristiche non pienamente aderenti al criterio di oggettività del parametro alternativo proposto, nella misura in cui viene attribuito in maniera presuntiva nel caso delle utenze non residenti (a livello nazionale quasi un terzo delle abitazioni non risulta occupato almeno da una persona residente), non consentendo pertanto in tali casi l'attribuzione oggettiva del numero di componenti in base alle anagrafi comunali dei residenti. Dall'altro lato, tuttavia, al fine di evitare un consistente aggravio amministrativo per recuperare presso l'utenza il dato della superficie dell'immobile, in particolare nei contesti in tariffa corrispettiva che abbiano implementato modelli di articolazione che prescindono del tutto da tale parametro, in deroga è consentito l'impiego di un *driver* alternativo di commisurazione, purché rispondente alle caratteristiche di ragionevolezza, proporzionalità e oggettività richieste, per non indebolire l'obiettivo di corrispondenza.

Con riferimento alla ripartizione delle entrate tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica, l'Autorità ha confermato l'impostazione di suddivisione distinta dell'ammontare dei costi per ciascuna delle cinque componenti tariffarie, utilizzando potenzialmente il *driver* più adeguato al servizio e/o alle attività sottese alle specifiche voci di costo incluse, al fine di potenziare l'obiettivo di corrispondenza, modulando opportunamente ciascuna fase di ripartizione dei costi in base ai principi di corrispettività ed equità del prelievo, ribadendo che i *driver* di ripartizione debbano rispondere a criteri di razionalità, ragionevolezza e oggettività, evidenziando, ove disponibili, l'esito di misurazioni anche a campione e/o semplificate, rafforzando in tal modo sia l'obiettivo di corrispondenza, commisurando il costo imputato all'intensità del servizio fruito, sia l'obiettivo di sviluppo, in termini di valorizzazione delle attività di misura. In aggiunta, ha stabilito l'obbligo di fornire esplicita evidenza dei *driver* impiegati e dell'esito conseguente di ripartizione delle cinque componenti tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica nell'atto di approvazione dei corrispettivi all'utenza finale, al fine di perseguire l'obiettivo di semplicità, declinato in termini di rafforzamento della trasparenza delle informazioni all'utenza. Anche in questo ambito, peraltro, proseguendo nel proficuo confronto con la platea degli *stakeholder*, l'Autorità intende avviare nel prossimo biennio le necessarie attività di approfondimento con gli Enti competenti e i soggetti coinvolti, condotte anche mediante *focus group* dedicati, al fine di favorire approcci condivisi, coerentemente con l'obiettivo di uniformità, nonché promuovere una fase sperimentale di raccolta dei dati e delle informazioni funzionali a ottenere una stima della produzione media di un'utenza domestica "tipo" a composizione predeterminata per individuare un criterio di ripartizione più equo anche in regime presuntivo, in accordo all'obiettivo di corrispondenza.

Sintetizzando la traiettoria di sviluppo che ha interessato ciascun tassello della nuova disciplina di articolazione, si può osservare come l'AIR, che nel primo documento per la consultazione ha investito principalmente i tre modelli alternativi di struttura tariffaria, ha di fatto finito per fornire gli strumenti di valutazione per affinare ulteriormente il disegno complessivo, in quanto nel corso del procedimento gli obiettivi utilizzati per valutare le tre opzioni iniziali (oltre all'opzione "0") sono stati applicati progressivamente alla soluzione complessiva oggetto di consultazione.

A ulteriore dimostrazione di tale approccio e dell'evoluzione avvenuta lungo il processo di consultazione, di seguito un ultimo richiamo all'intervento per favorire la diffusione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Da un lato, l'Autorità, in accordo agli obiettivi di corrispondenza e di sviluppo, ha ritenuto infatti di confermare l'orientamento volto a integrare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, contenute nei CAM per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato, anche al fine di ridurre i divari riscontrati nel livello di adeguatezza dei sistemi di raccolta, alla luce del ruolo assunto dalla misura per innescare quel processo virtuoso di modernizzazione del settore, rafforzando la centralità dell'utente. Dall'altro lato, tuttavia, tenendo conto dell'esigenza di gradualità, espressa da taluni soggetti nell'ambito della consultazione, l'Autorità richiede ai medesimi Enti affidanti di riconoscere un periodo congruo di adeguamento, al fine di consentire una transizione progressiva ed efficace verso le nuove modalità previste di misurazione/contabilizzazione, anche valutando l'opportunità di avviare preliminarmente

sperimentazioni dedicate nei contesti più complessi e/o su gruppi rappresentativi di ambiti “campione”, allo scopo di acquisire ulteriori rilevanti informazioni e di condividere eventuali *best practices* anche di tipo organizzativo, per gli intrinseci riflessi dei sistemi di misura anche sui sistemi di raccolta e sulle abitudini dei cittadini/utenti, nonché di giungere a una valutazione complessiva degli attesi benefici.

Le scelte compiute dall’Autorità nel provvedimento finale, come quelle illustrate sopra, rappresentano pertanto affinamenti più o meno profondi degli orientamenti presentati nell’ambito del secondo documento di consultazione, avendo beneficiato dell’ampia partecipazione e degli esiti dell’articolato confronto.

5.3. Valutazione dell’effetto atteso sui destinatari dell’intervento e sui soggetti indirettamente interessati

Con riferimento alla soluzione adottata definitivamente, descritta nella sezione precedente, sono qui valutati sinteticamente gli effetti attesi sui destinatari e sui soggetti indirettamente interessati.

In questa sezione si sintetizzano in forma tabellare gli effetti attesi dalle misure regolatorie adottate nel provvedimento finale su ciascun singolo destinatario individuato.

Come già precisato, i destinatari diretti di tale procedimento sono i soggetti tenuti ad approvare l’articolazione tariffaria (Comuni o Enti di governo dell’ambito/ETC), gli Enti affidanti il servizio di gestione (ETC), gli operatori responsabili dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che applicano l’articolazione, tutti gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche, che sostengono la spesa per il servizio, nonché i gestori della raccolta, per le implicazioni derivanti dalla misura in termini di adeguamento dei sistemi.


I destinatari indiretti dell’intervento, ovvero i soggetti per cui la misura regolatoria produrrà comunque degli effetti, sono rappresentati dalle comunità locali e dalla collettività, nonché dalle organizzazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, per gli effetti impliciti legati al perseguimento della gerarchia dei rifiuti e al rafforzamento del grado di tutela ambientale e della salute pubblica, dalle imprese manifatturiere e di servizi operanti nel settore dei dispositivi di misura per il maggiore ricorso, conseguente ai nuovi bandi/procedure ad evidenza pubblica, nonché dalle società di fornitura di *software* e dei sistemi informativi per l’adeguamento gestionale richiesto dalla nuova disciplina.

DESTINATARIO	EFFETTO ATTESO
<i>Destinatario I Enti competenti per l’approvazione della TARI/Tariffa corrispettiva</i>	<i>Intensa attività richiesta nel biennio 2026-2027 propedeutica all’adozione della nuova disciplina, riassumibile nelle seguenti principali fasi, valide in particolare per i regimi presuntivi, come da Roadmap illustrata nel secondo documento per la consultazione, da svolgersi in collaborazione e sinergia con i gestori dell’attività di GTRU e di raccolta e trasporto:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Raccolta dei dati e/o delle informazioni utili a definire i criteri di ripartizione delle cinque componenti tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica;</i><i>• Valutazione preliminare dell’articolazione della tariffa conforme ai criteri indicati dalla riforma;</i><i>• Censimento e riclassificazione delle utenze, con riferimento soprattutto alle utenze non domestiche con assegnazione alle trenta categorie e attribuzione dei pertinenti coefficienti di commisurazione;</i><i>• Attività di simulazione per effettuare valutazioni preventive degli impatti redistributivi della nuova articolazione;</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aggiornamento dei sistemi informativi e delle banche dati delle utenze;</i> • <i>Prima definizione dei criteri di articolazione della tariffa e dei parametri di commisurazione alle utenze;</i> • <i>Modifica dei Regolamenti comunali per tener conto degli effetti e delle implicazioni della riforma;</i> • <i>Organizzazione e avvio di percorsi di comunicazione agli utenti finali</i> <p><i>Ulteriore attività di simulazione e progettazione in caso di passaggio al regime di tariffa puntuale, favorito dall'integrazione dei CAM vigenti.</i></p>
<p><i>Destinatario 2</i></p> <p><i>Gestori responsabili dell'attività di GTRU</i></p>	<p><i>Partecipazione, per quanto di competenza, alle attività di cui alla Roadmap illustrata con riferimento agli effetti sugli Enti responsabili dell'approvazione della nuova struttura tariffaria (Destinatario 1);</i></p> <p><i>Necessità di adeguare i sistemi informativi e di fatturazione e aggiornamento organizzativo conseguente, con impatti sui costi operativi;</i></p> <p><i>Campagne di comunicazione verso gli utenti finali, in coordinamento con gli Enti territorialmente competenti, sulla nuova struttura tariffaria e sulle nuove componenti esplicitate negli avvisi di pagamento al fine dell'educazione degli stessi e della familiarizzazione con la nuova disciplina;</i></p> <p><i>Possibile aumento temporaneo delle richieste di informazione da parte degli utenti e del numero di reclami nel primo periodo di entrata in efficacia della nuova disciplina;</i></p> <p><i>Potenziale riduzione nel medio-lungo periodo (ossia dopo il primo periodo di operatività della disciplina) delle stesse richieste di informazioni da parte degli utenti finali e del numero di reclami.</i></p>
<p><i>Destinatario 3</i></p> <p><i>Utenti finali</i></p>	<p><i>Incremento dell'uniformità della struttura tariffaria, consentendo una migliore comprensione dei servizi sottesi al corrispettivo richiesto, anche a seguito dell'intervento, prefigurato dall'Autorità, di adeguamento degli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente, in materia di trasparenza all'utenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;</i></p> <p><i>Migliore comprensibilità degli importi fatturati distinti per ciascuna componente tariffaria e maggiore consapevolezza riguardo alle scelte di gestione del servizio adottate a livello locale/regionale, con riferimento per esempio alla disponibilità di impianti di chiusura del ciclo più o meno coerenti con la gerarchia europea di gestione dei rifiuti;</i></p> <p><i>Potenziali iniziali difficoltà di comprensione della nuova struttura tariffaria e possibile disorientamento, arginati da apposite campagne informative promosse dagli ETC;</i></p> <p><i>Potenziali effetti redistributivi a seguito dell'aggiornamento dei driver di commisurazione delle componenti tariffarie, conseguente all'entrata in efficacia della nuova disciplina, comunque attenuato dal meccanismo di gradualità stabilito dall'Autorità al fine di distribuire l'impatto su un arco temporale congruo, non consentendo incrementi tariffari per tipologia di utenza superiori al 10% annuo, avviando un processo di progressiva convergenza;</i></p> <p><i>Esplicitazione del legame tra importi fatturati e abitudini di consumo degli utenti e comportamento di corretta differenziazione dei rifiuti, in caso di adozione di sistemi di tariffazione puntuale, a seguito dell'avvio delle nuove procedure di affidamento del servizio con sistemi di misurazione/contabilizzazione dei rifiuti conferiti, con potenziali ricadute in termini di incremento del tasso di raccolta differenziata.</i></p>

<i>Destinatario 4 Enti affidanti/ETC</i>	<i>Predisposizione dei bandi e della documentazione di gara adeguati all'integrazione dei CAM dei sistemi di misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato;</i> <i>Identificazione di ambiti e/o sotto-aree/quartieri "campione" in contesti complessi per la progettazione di attività di sperimentazione atte a individuare modalità ottimali e soluzioni adeguate, anche al fine di condividere best practices.</i>
<i>Destinatario 5 Gestori dell'attività di Raccolta e Trasporto</i>	<i>Partecipazione, per quanto di competenza, alle attività di cui alla Roadmap illustrata con riferimento agli effetti sugli Enti responsabili dell'approvazione della nuova struttura tariffaria (Destinatario 1);</i> <i>Necessità di adeguare il servizio di raccolta in esito alle nuove procedure di affidamento del servizio conformate tenendo conto dell'obbligo di integrazione dei CAM vigenti all'adozione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti secondo i criteri dell'art. 6 del D.M. 20 aprile 2017, con potenziali incrementi dei costi di investimento e/o dei costi operativi legati all'installazione dei dispositivi di misura.</i>
<i>Destinatario 6 (Soggetto indirettamente interessato) Associazioni rappresentative dei consumatori</i>	<i>Eventuale necessità di attività di formazione ad hoc dei propri dipendenti e collaboratori sulla nuova disciplina tariffaria, sugli elementi di novità, e familiarizzazione con la nuova struttura pentanomica e i relativi driver di commisurazione.</i>
<i>Destinatario 7 (Soggetto indirettamente interessato) Aziende manifatturiere e produttrici di dispositivi di misura</i>	<i>Benefici attesi per il prevedibile incremento della produzione di dispositivi di misura e di attrezzature per la raccolta predisposte alla misurazione puntuale, progressivamente dal 2028 con l'avvio delle procedure di gara/affidamento adeguate ai nuovi criteri di integrazione ai CAM vigenti.</i>
<i>Destinatario 8 (Soggetto indirettamente interessato) Aziende Software house e consulenti informatici</i>	<i>Adeguamento dei sistemi informativi ai rinnovati criteri di articolazione tariffaria e supporto all'attività di simulazione;</i> <i>Possibile redesign degli avvisi di pagamento e conseguente sviluppo sistemistico, anche in vista del previsto intervento di adeguamento degli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente, in materia di trasparenza, alla luce del fondamentale ruolo informativo e educativo attribuito al documento di riscossione.</i>
<i>Destinatario 9 (Soggetto indirettamente interessato) Collettività e associazioni ambientaliste</i>	<i>Possibilità di confrontare tra diversi ambiti la diversa incidenza delle varie componenti tariffarie, sottese alle principali fasi della filiera di gestione dei rifiuti, rendendo così evidente, anche alla cittadinanza e alla collettività interessate, la destinazione finale dei rifiuti prodotti nei vari territori, esplicitando l'eventuale smaltimento in discarica, come esemplificato in Figura 10 per due ambiti corrispondenti a due diversi centri urbani;</i> <i>La progressiva auspicata estensione dei regimi di tariffazione puntuale, affiancata da campagne di educazione ambientale e informazione capillare, dovrebbe favorire l'incremento del tasso di raccolta differenziata, concorrendo al raggiungimento dei target europei di economia circolare.</i>

Figura 10. Incidenza delle diverse componenti tariffarie in due diversi abiti tariffari: un esempio



5.4. Aspetti relativi all'innovazione

In questa sezione sono evidenziati gli specifici elementi dell'intervento regolatorio aventi implicazioni in termini di stimolo all'innovazione del settore di gestione dei rifiuti urbani.

Le disposizioni regolatorie introdotte con il provvedimento in oggetto costituiscono il primo intervento dell'Autorità in materia di articolazione dei corrispettivi agli utenti finali del servizio rifiuti, innovando profondamente la struttura tariffaria e incidendo direttamente sui *driver* di allocazione di ogni singola componente, “battezzate” per la prima volta con termini che riflettono esplicitamente il servizio sotteso.

Nell'ambito della consultazione, è emersa l'istanza, da parte di alcuni rispondenti, di lasciare facoltà – in regime di tariffa corrispettiva – di suddivisione ulteriore per frazioni di rifiuto, qualora misurate, delle componenti tariffarie di parte variabile. L'Autorità ha accolto tale richiesta nel provvedimento finale, al fine di riconoscere la validità del percorso già avviato dalle esperienze più virtuose e valorizzare le attività di misurazione già implementate, indicatore di tracciabilità e modernizzazione del settore.

L'integrazione dei recenti CAM per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, estendendo l'obbligo di misurazione/contabilizzazione dei rifiuti conferiti a tutti i regimi, anche di natura presuntiva, rappresenta una sfida ambiziosa per traguardare il settore verso standard avanzati di digitalizzazione e sviluppo, auspicati anche dal PNRR. Nel corso della consultazione, pur a fronte di una generale condivisione e di un diffuso apprezzamento, alcuni soggetti hanno sottolineato l'esigenza che le procedure di affidamento prevedano tempi consoni di adeguamento ed eventuali preliminari attività di sperimentazione in determinate aree, consentendo una transizione graduale verso le nuove modalità di contabilizzazione, con soluzioni adeguate ed efficaci anche nei contesti complessi rappresentati dai grandi centri urbani a sviluppo verticale, tenuto conto altresì delle implicazioni di natura strutturale e organizzativa al sistema di raccolta esistente; un soggetto ha invece espresso contrarietà per tale obbligo generalizzato anche ai contesti non maturi, qualora gli esiti delle misure non siano utilizzati ai fini della commisurazione del rifiuto conferito, auspicando un percorso caratterizzato da *step* obbligatori gradualmente, accompagnati da specifici obblighi di comunicazione del

dato misurato all'utenza. L'Autorità ha pertanto stabilito, da un lato, che gli Enti affidanti garantiscano un periodo congruo di adeguamento, al fine di consentire una transizione graduale ed efficace verso le nuove modalità previste di misurazione/contabilizzazione, anche valutando l'opportunità di avviare preliminarmente sperimentazioni dedicate nei contesti più complessi e/o su gruppi rappresentativi di ambiti "campione", allo scopo di acquisire ulteriori rilevanti informazioni e condividere eventuali *best practices* anche di tipo organizzativo, per gli intrinseci riflessi dei sistemi di misura anche sui sistemi di raccolta e sulle abitudini dei cittadini/utenti; dall'altro lato, ha previsto facoltativo il criterio di integrazione dei CAM nei territori in cui la quantità di rifiuto urbano residuo prodotta *pro capite*/anno sia già inferiore a 80 kg, al fine di salvaguardare le esperienze che già attualmente si caratterizzano per *performance* avanzate anche avvalendosi eventualmente dell'esito di misure semplificate ma efficaci.

Da ultimo, la maggiore uniformità insita nella scelta di fondere in tabelle unificate i parametri, rinnovandoli, per la commisurazione delle diverse componenti tariffarie, laddove applicabili, soprattutto con riferimento ai coefficienti K_b^* per la commisurazione delle componenti di parte variabile alle utenze domestiche (con valori univoci a livello nazionale indipendentemente dall'area geografica di localizzazione e dalla dimensione dell'ambito tariffario in termini di popolazione), dovrebbe concorrere, nel medio termine, a garantire una maggiore standardizzazione dei sistemi gestionali di tariffazione, da adeguare progressivamente alla nuova disciplina, con potenziali ricadute positive in termini di efficienza conseguibile dagli operatori. Sempre a tale scopo, l'Autorità, consapevole della poliedricità del settore, nel riconoscere facoltà di ricorrere a opportuni elementi di flessibilità al fine di conformare l'impiego dei *driver* e la relativa valorizzazione allo specifico contesto, utilizzando, laddove disponibili, l'esito di indagini e di analisi specifiche, ha previsto in ogni caso la preventiva condivisione e verifica da parte dell'Ente territorialmente competente, al fine di non pregiudicare l'obiettivo di uniformità.

6. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

In questa sezione finale sono richiamate le ulteriori misure che si intendono intraprendere a seguito del procedimento, nonché gli indicatori individuati ai fini di un eventuale successivo monitoraggio, sebbene una valutazione approfondita di un'ipotesi di monitoraggio non possa ritenersi definitiva, tenuto conto dei tempi di entrata in efficacia delle nuove disposizioni (annualità 2028) e del biennio propedeutico durante il quale l'Autorità intende presidiare e incoraggiare un confronto continuativo tra gli stakeholder, da cui potrebbero emergere ulteriori utili indicazioni.

6.1. Attuazione

Costituiscono soggetti attuatori della nuova regolazione, con riferimento all'applicazione dei criteri di articolazione coerenti con il TICSER, i soggetti competenti all'approvazione della TARI e della tariffa corrispettiva che possono coincidere con gli Enti affidanti responsabili di predisporre i bandi e la documentazione di gara conformi ai CAM, tenendo conto dell'integrazione operata in merito ai sistemi di misurazione/contabilizzazione dei rifiuti conferiti. La regolazione pertanto rimanda alle disposizioni normative esistenti in tale ambito. Tuttavia, l'Autorità ha ritenuto utile esplicitare le principali attività individuate quali funzionali all'avvio ordinato della riforma previsto dal 2028, stabilendo un confronto continuativo, con la finalità di indirizzare e monitorare le azioni da intraprendere, simulare preventivamente l'impatto delle misure previste, anche per determinare eventuali ulteriori affinamenti sulla base delle rilevazioni nel frattempo svolte e condividere soluzioni efficaci e armonizzate a livello nazionale, consentendo al contempo i necessari adeguamenti regolamentari e organizzativi e consolidando le opportune iniziative di comunicazione verso l'utenza. In relazione a questo ultimo aspetto, l'Autorità ha prefigurato, come già anticipato, un intervento di adeguamento degli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente, in materia di trasparenza all'utenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla luce del fondamentale ruolo informativo ed educativo attribuito al documento di riscossione, ravvisando la necessità di una revisione coerente dei contenuti da esporre.

6.2. Monitoraggio

Sebbene si ritenga prematuro avviare da subito meccanismi dedicati di monitoraggio, sono stati individuati alcuni indicatori che potranno essere raccolti sia in una fase precedente che a distanza di almeno un anno dall'operatività della nuova disciplina, per l'osservazione degli effetti della nuova regolazione, prevedendo aggiornamenti biennali periodici dei dati raccolti, dal momento che la riforma dispiegherà integralmente i suoi effetti su un arco temporale pluriennale per l'approccio di gradualità consapevolmente adottato.

Gli indicatori prospettati sono associati ad uno o più degli obiettivi specifici individuati nell'ambito dell'AIR, come riportato nella [Tabella 6](#) seguente e precisato più compiutamente di seguito:

1. L'indicatore "Tipologia articolazione tariffaria" si riferisce alla struttura tariffaria: rispetto alla situazione vigente, i diversi regimi non dovrebbero più differenziarsi per il numero di componenti tariffarie, avendo uniformato la tariffa di riferimento secondo una struttura pentanomia, indipendentemente dal regime applicato, rilevando solo la natura tributaria o patrimoniale e l'utilizzo di parametri di commisurazione presuntivi e/o puntuali.
2. Per la commisurazione delle componenti di parte variabile per le utenze domestiche è stata uniformata la formula per la valorizzazione dei parametri K_b^* : l'indicatore "Utilizzo deroghe valori parametro K_b " dovrebbe intercettare le scelte residuali di diversa valorizzazione, essendo ammesso l'impiego di valori derivanti da indagini ed elaborazioni svolte localmente, purché verificati dal pertinente ETC.

RELAZIONE AIR PER IL PROVVEDIMENTO:

396/2025/R/RIF: APPROVAZIONE TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

3. L'introduzione dell'obbligo di fornire esplicita evidenza dei *driver* impiegati e dell'esito conseguente di ripartizione delle cinque componenti tariffarie tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica nell'atto di approvazione dei corrispettivi all'utenza finale dovrebbe assicurare maggiore trasparenza delle informazioni all'utenza e promuovere l'utilizzo dello specifico criterio più adeguato al servizio e/o alle attività sottese alle specifiche voci di costo incluse (indicatore "Criteri di ripartizione delle entrate tariffarie").
4. Il disposto relativo all'integrazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali, contenute nei CAM per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di sistemi di misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato, dovrebbe riflettersi nell'incremento della diffusione della misura a livello nazionale (indicatore "Diffusione sistemi di misurazione/contabilizzazione rifiuti conferiti ex D.M. 20 aprile 2017"), accompagnato auspicabilmente da un maggior ricorso a criteri di commisurazione derivanti dall'esito di misure puntuali, favorendo la diffusione di regimi di tariffazione puntuale sia a livello nazionale sia per macroarea geografica, incidendo anche sulla riduzione dei divari regionali ad oggi esistenti (indicatore "Incidenza regime tariffazione puntuale").
5. Con riferimento all'indicatore "Diffusione ambiti tariffari pluri-comunali", l'adozione di regole uniformi di articolazione tariffaria dovrebbe potenzialmente agevolare la scelta di convergere su articolazioni omogenee in ambiti tariffari pluri-comunali, in presenza di bacini di affidamento di dimensioni adeguate, garantendo parità di trattamento tariffario a parità di caratteristiche e di comportamento dell'utenza anche se localizzata in Comuni diversi, favorendo altresì la comunicazione e la trasparenza, anche in sinergia con la misura di semplificazione disposta all'art. 31, comma 2, del MTR-3, di cui alla deliberazione 397/2025/R/RIF²⁹.

Tabella 6. Indicatori di monitoraggio

Indicatore	1	2	3	4	5	6
Nome dell'indicatore	Tipologia articolazione tariffaria	Utilizzo deroghe valori parametro K_b	Criteri di ripartizione delle entrate tariffarie	Incidenza regime tariffazione puntuale	Diffusione sistemi di misurazione/contabilizzazione rifiuti conferiti ex D.M. 20 aprile 2017	Diffusione ambiti tariffari pluri-comunali
Tipologia (qualitativo/quantitativo)	quantitativo	quantitativo	qualitativo	quantitativo	quantitativo	quantitativo
Valuta gli effetti su obiettivo specifico di	Uniformità	Uniformità	Corrispondenza	Corrispondenza	Sviluppo	Semplicità
Acquisizione tramite: nuova rilevazione / integrazione rilevazione già esistente / da altra fonte	Raccolta dati/informazioni dedicata rivolta ai gestori di GTRU, da svolgere periodicamente ogni biennio, prima e dopo l'entrata in efficacia della riforma (indicativamente, se fattibile, nel corso degli anni 2026 – con riferimento a dati riferiti alle annualità 2024 e 2025 – 2028 – con riferimento a dati riferiti alle annualità 2026 e 2027 – 2030, con riferimento a dati riferiti alle annualità 2028 e 2029)					
Struttura responsabile del monitoraggio	Unità CIR – Direzione DTAC					
Struttura responsabile della reportistica sul monitoraggio	Unità CIR – Direzione DTAC					
Tempi per la valutazione (frequenza semestrale, annuale ecc. e tempo a partire dal quale la valutazione sarà possibile)	Biennale					

²⁹ Deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)" e il suo Allegato A.

Tale monitoraggio potrebbe beneficiare dell'impostazione già concepita e implementata per l'effettuazione della raccolta dati "Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti"³⁰, con distinto riferimento alle annualità 2022 e 2023, avviata dall'Autorità nell'ambito della citata indagine conoscitiva, opportunamente adattata, rispetto ai dati e alle informazioni precedentemente raccolti, al fine di svolgere la funzione di monitoraggio, prospettando un numero adeguato di edizioni per intercettare gli effetti su un arco pluriennale.

6.3. Eventuali ulteriori azioni ai fini della trasparenza, accessibilità e applicabilità del provvedimento

TRASPARENZA

Laddove possibile, per analogia con gli altri settori regolati, si è fatto ricorso a terminologia intersettoriale o si sono utilizzate le definizioni già in uso nei provvedimenti precedentemente adottati per il settore specifico dei rifiuti (MTR-2 o TQRIF³¹); inoltre, è stato predisposto un Glossario delle principali grandezze e degli acronimi o simboli introdotti e utilizzati nel testo. Per le citazioni normative rilevanti per la riforma in oggetto, gli approfondimenti specifici sui criteri di commisurazione, nonché per una rassegna di esperienze internazionali, si è fatto ricorso a specifici *box* di sintesi nei documenti per la consultazione.

ACCESSIBILITÀ

Come già anticipato, nel corso del procedimento, in data 30 giugno 2025 si è svolto un incontro di approfondimento tecnico volto a illustrare ai rappresentanti dei diversi *stakeholder* (ANCI e IFEL, Enti di governo dell'ambito, gestori, consumatori, rappresentanti delle relative associazioni) gli orientamenti finali per l'intervento in oggetto. Successivamente, in data 18 luglio 2025, è stata convocata una specifica riunione del Tavolo tecnico permanente istituito con la deliberazione 333/2019/A³², a cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI, ANEA), finalizzato, tra l'altro, ad acquisire ulteriori elementi utili per l'azione regolatoria dell'Autorità.

È altresì prevista l'organizzazione di ulteriori specifici incontri di approfondimento e di *focus group* al fine di procedere nel corso del biennio 2026-2027 al consolidamento della riforma e, più in generale, al coordinamento in una prospettiva complessiva di regolazione, avviando le necessarie attività di approfondimento con gli Enti competenti e i soggetti coinvolti, favorendo approcci condivisi e interventi di disseminazione.

Nel testo recante il TICSER sono riportate in maniera estensiva le formule da utilizzare per il calcolo delle specifiche componenti tariffarie da applicare a ciascuna utenza appartenente ad una delle due macrocategorie di utenza domestica e non domestica, in particolare con riferimento ai regimi presuntivi; nel biennio 2026-2027 si procederà a valutare l'opportunità di predisporre un *tool* di calcolo per guidare la determinazione delle componenti tariffarie della struttura pentanomia ricondotte puntualmente alle componenti di costo riconosciute e classificate ai sensi del metodo tariffario rifiuti *pro tempore* vigente.

³⁰ Comunicato operatori, Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti, 30 aprile 2024.

³¹ Deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il suo Allegato A.

³² Deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati".

APPLICABILITÀ

La disciplina di revisione dei criteri di articolazione dei corrispettivi non muta l'usuale procedura di approvazione della TARI/tariffa corrispettiva da parte dei soggetti competenti, stabilita dalla normativa di riferimento, prevedendo, in continuità, la trasmissione all'Autorità da parte dell'ETC, secondo lo schema consolidato dell'invio dei dati e delle informazioni relative alle proposte tariffarie nelle modalità indicate dall'Autorità medesima, dell'atto o degli atti di approvazione della tariffa, corredati da una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata.